

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO, AI SENSI DEL
D.LGS. 231/2001,
DI
RHEINMETALL ITALIA S.P.A**

Parte Speciale

Modello Organizzativo – Parte Speciale

INDICE

CAPITOLO A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 – Fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione

- A.1.1 - Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)
- A.1.2 - Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)
- A.1.3 - Concussione (art. 317 c.p.)
- A.1.4 - Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-320-321 c.p.)
- A.1.5 - Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- A.1.6 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- A.1.7 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

A.2 – Funzione della Parte Speciale A

A.3 – Aree a Rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione

- A.3.1 – Offerte e Contratti
- A.3.2 – Procedure ad evidenza pubblica
- A.3.3 – Appalti pubblici
- A.3.4 – Gestione Commesse
- A.3.5 – Autorizzazioni e Licenze Import/Export
- A.3.6 – Acquisti
- A.3.7 – Rappresentanza e Omaggistica
- A.3.8 – Sponsorizzazioni
- A.3.9 – Rapporti di consulenza e altre prestazioni professionali
- A.3.10 – Gestione delle risorse umane
- A.3.11 – Gestione del contenzioso
- A.3.12 – Richiesta finanziamenti ex lege 808/85
- A.3.13 – Finanze
- A.3.14 – Rapporti Istituzionali

A.4 – Individuazione delle regole e procedure aziendali rilevanti

CAPITOLO B - REATI SOCIETARI

B.1 – Fattispecie dei reati societari

- B.1.1 - Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni
- B.1.2 - Tutela penale del capitale sociale

Modello Organizzativo – Parte Speciale

B.1.3 - Tutela penale del regolare funzionamento della società

B.1.4 - Tutela penale contro le frodi

B.1.5 - Tutela penale delle funzioni di vigilanza

B.2 - Funzione della parte speciale “B”

B.3 - Aree a Rischio di commissione di reati societari

B.3.1 - Contabilità, bilancio e comunicazioni sociali previste dalla legge e indirizzate ai soci e al pubblico

B.3.2 - Operazioni finanziarie e societarie idonee a pregiudicare l'integrità del capitale sociale

B.3.3 - Rapporti con gli organi di controllo e la società di revisione/ revisore

B.3.4 - Rapporti con le Autorità di Vigilanza

B.3.5 - Rapporti con gli azionisti e svolgimento dell'assemblea

B.3.6 - Procedura di liquidazione

B.4 - Individuazione delle regole e procedure aziendali rilevanti

CAPITOLO C - REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME INERENTI LA SICUREZZA, L'IGIENE E LA SALUTE SUL LAVORO

C.1 – Fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme anti infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

C.2 – Funzione della Parte Speciale “C”

C.3 – Aree a rischio di commissione di reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime posti in essere in violazione delle norme antinfortunistiche a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

C.4 – Individuazione delle regole e procedure aziendali rilevanti

CAPITOLO D – REATI TRANSNAZIONALI

D.1 – Fattispecie dei reati transnazionali

D.1.1 – Associazione per delinquere

D.1.2 – Associazione di tipo mafioso

D.1.3 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

D.1.4 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti

D.1.5 – Reati concernenti il traffico di migranti

D.1.6 – Reati di intralcio alla giustizia

D.2 – Funzione della Parte Speciale “D”

D.3 – Aree a rischio di commissione dei reati transnazionali

Modello Organizzativo – Parte Speciale

- D.3.1 – Acquisti
- D.3.2 – Rapporti di consulenza e altre prestazioni professionali
- D.3.3 – Gestione delle risorse umane
- D.3.4 – Gestione del contenzioso e rapporti con le autorità Giudiziarie

D.4 – Individuazione delle regole e procedure aziendali rilevanti

CAPITOLO E – REATI CONTRO IL PATRIMONIO

E.1 – Fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, danaro o altra utilità di provenienza illecita

E.2 – Funzione della Parte Speciale “E”

E.3 – Aree a rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

E.4 – Individuazione delle regole e procedure aziendali rilevanti

CAPITOLO F – REATI INFORMATICI

F.1 – Fattispecie dei reati informatici

F.2 – Funzione della Parte Speciale “F”

F.3 – Aree a rischio di commissione dei reati informatici

F.3.1 – Utilizzo del sistema informatico di Rheinmetall S.p.A.

F.4 – Individuazione delle regole e procedure aziendali rilevanti

Modello Organizzativo – Parte Speciale

CAPITOLO A REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 – Fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione

La presente Parte Speciale descrive le tipologie di reato commissibili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/01.

A.1.1 - Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi delittuosa ricorre nel caso in cui, dopo aver ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti, da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, destinati alla ricerca ovvero alla sviluppo ed alla realizzazione di prodotti e servizi, dette somme non vengano destinate alle predette finalità.

La condotta penalmente rilevante, in sostanza, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, non assumendo alcun rilievo l'effettiva effettuazione dell'attività né l'eventuale utilizzo del finanziamento per finalità analoghe a quelle dichiarate.

A.1.2 - Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi delittuosa si perfeziona nel caso in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La condotta materiale di questa fattispecie delittuosa è costituita dalla presentazione di documenti falsi, dall'omissione di informazioni obbligatorie, per conseguire, indebitamente, contributi o finanziamenti comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Il reato si consuma con l'ottenimento indebito del finanziamento pubblico, non assumendo alcun rilievo la destinazione delle somme erogate.

A.1.3 - Concussione (art. 317 c.p.)

Si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca o costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente, denaro o altre utilità. È configurabile il concorso del privato nel reato di concussione, in danno di altro soggetto privato.

La concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale o a “concorso necessario”, in quanto, per il suo perfezionamento, richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso: tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

A.1.4 - Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-320-321 c.p.)

Alla fattispecie della corruzione sono ascrivibili differenti condotte criminose, le quali hanno in comune tra loro l'elemento della promessa, offerta o concessione a funzionari della Pubblica Amministrazione, o ad incaricati di pubblico servizio, di danaro o altra utilità al fine di ottenere trattamenti di favore o altri indebiti vantaggi.

Nel dettaglio, sono configurate dal codice penale, le seguenti fattispecie criminose, rientranti nei reati di corruzione.

A.1.4.1 - Corruzione per un atto d'ufficio (articolo 318 c.p.).

In forza dell'art. 318 c.p., si configura tale illecito allorché un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetti la promessa.

Il reato in esame si configura anche nel caso in cui il pubblico ufficiale riceva siffatta retribuzione per un atto d'ufficio già compiuto.

Le fattispecie criminose sopra richiamate si connotano per il fatto che viene riconosciuta (o promessa) ad un pubblico ufficiale una utilità non dovuta affinché questi compia un atto che, in ogni caso, è conforme ai doveri propri del suo ufficio. Si parla, in proposito di "corruzione impropria".

A seconda del fatto che l'utilità non dovuta sia riconosciuta (o promessa) anteriormente o successivamente al compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale, tale corruzione impropria si definisce "antecedente" e, rispettivamente, "susseguente".

Ai sensi dell'art. 320 c.p., siffatti reati si configurano anche nel caso in cui a ricevere l'indebita utilità (o ad accettarne la promessa) sia un incaricato di pubblico servizio che rivesta anche la qualità di pubblico impiegato.

A.1.4.2 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.).

Ai sensi dell'art. 319 c.p., si configura tale illecito allorché un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa.

Le condotte incriminate dall'art. 319 c.p. sono accomunate dal fatto che viene attribuita o promessa ad un pubblico ufficiale una utilità affinché questi non compia (o ritardi) un atto che dovrebbe compiere in ragione del proprio ufficio o affinché compia un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. Si parla, a tale riguardo, di "corruzione propria".

Al pari della corruzione "impropria", siffatta corruzione propria si configura come antecedente o susseguente, a seconda del fatto che l'utilità venga riconosciuta o promessa anteriormente o, rispettivamente, successivamente, alla mancata o ritardata adozione del provvedimento dovuto (o al compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio).

Ai sensi dell'art. 320 c.p., siffatti reati si configurano anche nel caso in cui a ricevere l'indebita utilità (o ad accettarne la promessa) sia un incaricato di pubblico servizio (indipendentemente dal fatto che sia, o non, un pubblico impiegato).

Modello Organizzativo – Parte Speciale

L'art. 319 – bis c.p. stabilisce talune circostanze aggravanti, in funzione della tipologia di atto per il compimento (o per il non compimento) del quale venga offerta o promessa un'indebita utilità.

L'art. 319 – ter c.p., considera espressamente l'ipotesi specifica della “corruzione in atti giudiziari”, ovvero della corruzione finalizzata a favorire o danneggiare un parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Le norme incriminatrici sin qui considerate prevedono la responsabilità penale del pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio corrotto.

Il disposto dell'art. 321 estende l'area dell'incriminazione anche al corruttore, ovvero a colui il quale dà (o promette) l'utilità non dovuta.

L'art. 322 c.p. incrimina anche la condotta di mera “istigazione alla corruzione”: in sostanza viene punito chi, senza riuscire nell'intento corruttivo, ponga in essere una delle condotte sopra considerate.

L'art. 322 – bis c.p. estende l'ambito di applicazione delle norme in commento anche all'ipotesi in cui la condotta corruttiva sia indirizzata a:

- i) Membri delle Istituzioni comunitarie
- ii) Funzionari comunitari (anche a contratto);
- iii) Soggetti comandati dagli Stati Membri presso le Istituzioni comunitarie che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- iv) Membri ed addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- v) Coloro i quali, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

In concreto, molteplici processi aziendali, in particolare quelli che comportano la gestione e l'impiego di risorse finanziarie, sono potenzialmente aree a rischio poiché da essi, ove gestiti in modo anomalo, possono ricavarsi le disponibilità necessarie per la commissione dei reati di corruzione.

A.1.4.3. - Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322-bis, c.p.)

L'articolo 322–bis, c.p., introdotto dalla legge n. 300/2000, prevede, infatti, che le ipotesi di reato di concussione, corruzione e istigazione alla corruzione si configurano anche con riferimento a: “1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio” nonché a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura quando le condotte tipiche del reato di corruzione vengono poste in essere per favorire o danneggiare una parte in un processo, con l'eventuale aggravante dell'ingiusta condanna di qualcuno. In concreto, il reato si potrebbe verificare nel caso di promessa, offerta, concessione da parte dei soggetti e degli Uffici competenti della Società a magistrati, cancellieri, arbitri, commissione di conciliazione, per se stessi o per un terzo, di danaro o di altro vantaggio (assunzione di un dipendente gradito ai predetti soggetti; scelta di un consulente gradito ai predetti soggetti; elargizione di una somma di danaro o di altra entità suscettibile di valutazione economica), al fine di influenzare le loro decisioni, nell'ambito di un procedimento di cui la Società sia parte (si pensi, ad esempio, all'ottenimento di una pronuncia favorevole dell'ULPMO, degli organi di giustizia ordinaria e tributaria, dell'Autorità Garante competente per il contenzioso inerente il d.lgs 196/2003). La provvista potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute

A.1.5 - Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi delittuosa ricorre laddove, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa; ovvero ancora nel caso di trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della società.

A.1.6 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi delittuosa ricorre laddove la truffa sia posta in essere allo scopo di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici ovvero dalla Comunità Europea.

A titolo esemplificativo, si citano, in particolare, le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante l'allegazione di false fatture attestanti prestazioni inesistenti; ovvero mediante la produzione di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

A.1.7 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla pubblica amministrazione.

A.2 – Funzione della Parte Speciale A

La Parte Speciale “A” del Modello ha ad oggetto la disciplina dei comportamenti e delle attività poste in essere dai c.d. “*soggetti apicali*” di Rheinmetall Italia S.p.a., nonché da coloro i quali sono sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali (i primi e i secondi, congiuntamente, indicati anche come i “Destinatari” del Modello) nelle aree a rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al precedente punto “A.1” (di seguito, rispettivamente, anche indicati come le “Aree a Rischio” e “Reati contro la P.A.”).

In particolare, nella presente Parte Speciale sono elencate le procedure organizzative rilevanti, così come integrate in funzione delle indicazioni contenute nel Modello Organizzativo 231/2001 e nel Codice Etico.

A tal fine si è provveduto:

- i) all'identificazione e mappatura delle Aree a Rischio;
- ii) all'identificazione delle Procedure Organizzative rilevanti;
- iii) alla verifica e/o integrazione delle stesse, in funzione degli obiettivi che la Società intende perseguire con l'adozione del Modello Organizzativo 231/2001 e, in particolare, dei principi relativi alle attività di controllo, monitoraggio e verifica sulla corretta gestione dell'operatività nelle Aree a Rischio da parte dei responsabili delle funzioni aziendali, così come individuati dalla Società in sede di definizione del Modello stesso.

A.3 – Aree a Rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione; in ragione di ciò, avuto riguardo alla specifica realtà aziendale di Rheinmetall Italia S.p.A., le Aree c.d. a Rischio sono individuate come segue:

- *Offerte e Contratti*
- *Procedure ad evidenza pubblica*
- *Appalti pubblici*
- *Gestione Commesse*

Modello Organizzativo – Parte Speciale

- *Autorizzazioni e Licenze Import/Export*
- *Acquisti*
- *Rappresentanza e Omaggistica*
- *Sponsorizzazioni*
- *Rapporti di consulenza e altre prestazioni professionali*
- *Gestione delle risorse umane*
- *Gestione del contenzioso*
- *Richiesta finanziamenti ex lege 808/85*
- *Finanze*
- *Rapporti istituzionali*

Più nel dettaglio, nell'ambito delle richiamate Aree a Rischio, appaiono di peculiare rilievo, in rapporto alla possibile commissione di uno o più dei Reati contro la P.A., le attività di seguito elencate.

A.3.1 – Offerte e Contratti

Gestione delle richieste di offerta, stesura delle offerte, elaborazione dei contratti e relativo controllo

A.3.2 – Procedure ad evidenza pubblica

Partecipazione a procedure per l'affidamento di appalti pubblici aventi ad oggetto forniture dei prodotti non compresi nell'elenco di cui all'articolo 223, comma 1, lett. b), Trattato CE.

A tal riguardo, si precisa che la definizione dell'area critica in esame tiene conto della circostanza che, ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 1, lett. b), del Trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 4, lett. (e), d.lgs. 358/1992, l'amministrazione aggiudicatrice deve far ricorso alle procedure di aggiudicazione di cui al medesimo d.lgs. 385/1992 sugli appalti pubblici di forniture, laddove l'appalto e la conseguente fornitura, in caso di affidamento, abbia ad oggetto prodotti non contenuti nell'elenco elaborato dal Consiglio Europeo con deliberazione unanime. La ratio dell'esclusione deve essere rinvenuta nella natura bellica dei prodotti contenuti nell'elenco e nei conseguenti profili di sicurezza.

A.3.3 – Appalti pubblici

Partecipazione a procedure per l'affidamento di appalti pubblici

A.3.4 – Gestione Commesse

Pianificazione, organizzazione, avvio, svolgimento e controllo della commessa; gestione delle fatturazioni; gestione delle garanzie; gestione dei ricavi

Modello Organizzativo – Parte Speciale

A.3.5 – Autorizzazioni e Licenze Import/Export

Attività inerenti il rilascio delle c.d. “autorizzazioni preliminari” quali ad es. quelle per l’iscrizione all’Unione Registro Nazionale Imprese; attività inerenti il rilascio delle licenze per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra, ai sensi dell’articolo 28, T.U.L.L.P.S., rilasciate dal Ministero dell’Interno secondo la procedura di cui all’articolo 34 del Regolamento attuativo del Testo Unico; attività inerenti il rilascio di licenze ed autorizzazioni necessarie per effettuare le spedizioni, ai sensi della legge n. 110/1975; attività inerenti il rilascio e l’ottenimento di autorizzazioni, licenze, certificati, permessi di movimentazione, ai sensi degli articoli 10 e ss., della legge n. 110/1975; attività inerenti il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione, all’importazione ed al transito dei materiali di armamento prevista dall’articolo 13, lg 185/90; richiesta di autenticazioni consolari; gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni competenti in caso di “danni di trasporto”.

A.3.6 – Acquisti

Marketing acquisti, comprensivo delle attività di (i) definizione delle necessità d’approvvigionamento, (ii) valutazione e conoscenza dei prodotti, (iii) valutazione e conoscenza del mercato, (iv) valutazione e conoscenza dei fornitori, (v) valutazione e conoscenza dei costi complessivi dei prodotti/servizi, (vi) valutazione circa la necessità di sottoporre ad audit i potenziali fornitori (ed eventuale processo di audit) e (vii) autorizzazione all’utilizzazione del fornitore; pianificazione degli acquisti su base quinquennale: definizione delle necessità ed emissione delle “Richieste di Acquisto” (RdA); emissione delle “Richieste di Offerta” (RdO) ai potenziali fornitori; gestione dei rapporti con i potenziali fornitori in fase di offerta, valutazione delle offerte e negoziazione/stipula di contratti con i fornitori; perfezionamento Contratti/ Emissione degli “Ordini di Acquisto” (OdiA); verifica dello svolgimento della fornitura; gestione delle fatture passive ed, in particolare, ricevimento, contabilizzazione e pagamento; verifica e classificazione delle prestazioni del fornitore.

A.3.7 – Rappresentanza e Omaggistica

Distribuzione gratuita di beni e servizi, rientranti o meno nell’attività propria dell’impresa, a favore, ad esempio, di committenti, fornitori, appaltatori, clienti e subappaltatori della Società

A.3.8 – Sponsorizzazioni

Sostenimento di spese a favore di soggetti terzi, al fine di pubblicizzare il proprio marchio

A.3.9 – Rapporti di consulenza e altre prestazioni professionali

Attività e procedure funzionali (i) all’elaborazione delle richieste di consulenza; (ii) alla verifica, approvazione ed emissione delle richieste di consulenza; attività inerenti al pagamento dei corrispettivi

A.3.10 – Gestione delle risorse umane

Attività di selezione del personale, dall’acquisizione dei curricula vitae all’assunzione; formazione del personale

Modello Organizzativo – Parte Speciale

A.3.11 – Gestione del contenzioso

Gestione del contenzioso civile, penale ed amministrativo; gestione dei procedimenti arbitrari

A.3.12 – Richiesta finanziamenti ex lege 808/85

Richiesta e ottenimento di finanziamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) e c), della legge 808/1985 – “Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento dell'operatività per l'industria aeronautica”; richiesta e ottenimento di finanziamenti ai sensi di altre disposizioni relative al settore della fabbricazione, della detenzione e del commercio delle armi e degli altri prodotti della Società; attività svolte in attuazione dei progetti e delle iniziative “finanziate”; rendicontazione dell'attività

A.3.13 – Finanze

Pianificazione, elaborazione, rappresentazione delle informazioni e interpretazione dei fatti finanziari; gestione dei flussi di cassa (richiesta fondi, assegnazione fondi, pagamenti, incassi); gestione dei rapporti con le banche (operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti; richiesta e rilascio di fidejussioni; richiesta di finanziamenti); gestione degli investimenti finanziari

A.3.14 – Rapporti Istituzionali

In generale, i rapporti con le Amministrazioni committenti; i rapporti con gli organi dello Stato Italiano o di Stati esteri, con le Regioni, gli enti locali nonché con altre amministrazioni pubbliche (autorità fiscali e previdenziali e con altre Autorità pubbliche nei confronti delle quali sussistano obblighi di informazione e/o dotate di poteri ispettivi)

A. 4 – Individuazione delle regole e procedure aziendali rilevanti

In aggiunta alle regole ed ai principi generali esposti nella Parte Generale del Modello, i Destinatari debbono agire nel rispetto delle procedure aziendali, in quanto contenenti idonei principi preventivi alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Di seguito, si elencano le procedure aziendali rilevanti nell'ambito delle Aree a Rischio commissione dei Reati Societari, così come integrate in funzione delle indicazioni contenute nel Modello Organizzativo n. 231/2001 e nel Codice Etico.

- 1) RO 400 112 – Descriz. di Processo “Pianificazione e Budget”
- 2) RO 400 113 - Descriz. di Processo “Riesame della Direzione”
- 3) RO 400 131 - Descriz. di Processo “Finanze”
- 4) RO 400 132 - Descriz. di Processo “Personale”
- 5) RO 400 153 - Descriz. di Processo “Sviluppo Risorse Umane”
- 6) RO 400 158 - Descriz. di Processo “Information Technology”
- 7) RO 400 159 - Descriz. di Processo “Gestione Documentazione”
- 8) RO 400 171 - Descriz. di Processo “Audit”
- 9) RO 400 191 - Descriz. di Processo “Marketing e Vendite”

Modello Organizzativo – Parte Speciale

- 10) RO 400 231 - Descriz. di Processo “Gestione Commesse”
- 11) RO 400 232 - Descriz. di Processo “Offerte e Contratti”
- 12) RO 400 234 - Descriz. di Processo “Concetto di Produzione”
- 13) RO 400 237 - Descriz. di Processo “Assistenza al G.Q.A.R.”
- 14) RO 400 238 - Descriz. di Processo “Autorizzazioni e Licenze, Import/Export, Spedizioni”
- 15) RO 400 271 - Descriz. di Processo “Marketing Acquisti”
- 16) RO 400 272 - Descriz. di Processo “Gestione Acquisti”
- 17) RO 105 024 – Proc. Organizzativa “Procedura per la preparazione delle offerte”
- 18) RO 101 036 - Proc. Organizzativa “Definizione dei compiti, responsabilità, competenze e sfera di azione di un Capo Programma”
- 19) RO 400 281 - Proc. Organizzativa “Gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo
- 20) RO 400 282 - Proc. Organizzativa “Gestione dei Finanziamenti”
- 21) RO 400 283 - Proc. Organizzativa “Regolamento per omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza”
- 22) RO 400 284 - Proc. Organizzativa “Gestione delle attività del processo Finanze”
- 23) RO 400 285 - Proc. Organizzativa “Rapporti con le Istituzioni”
- 24) RO 102 038 - Proc. Organizzativa “Gestione Ordini/Contratti d’Acquisto”
- 25) RO 102 049 - Proc. Organizzativa “Emissione Richiesta di Approvvigionamento”
- 26) RO 102 050 - Proc. Organizzativa “Emissione Ordini di Acquisto”
- 27) RO 102 056 - Proc. Organizzativa “Emissione Contratti Quadro”
- 28) RO 118 009 - Proc. Organizzativa “Valutazione, Qualificazione e Sorveglianza Fornitori”
- 29) RO 105 030 – Proc. Organizzativa “Formazione, Addestramento e Qualificazione del Personale”
- 30) RO 400 178 – Proc. Organizzativa “Selezione e Sviluppo Risorse Umane”
- 31) RO 400 179 – Proc. Organizzativa “Gestione attività di Autorizzazioni e Licenze, Import/Export, Spedizioni ”

Modello Organizzativo – Parte Speciale

CAPITOLO B REATI SOCIETARI

B.1 – Fattispecie dei reati societari

Nella presente sezione “B” della Parte Speciale del Modello, si considerano i “reati societari”, richiamati dall’art. 25 - ter del Decreto, i cui elementi costitutivi sono delineati nei seguenti paragrafi, suddivisi in cinque categorie, ovvero:

- i) Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni;
- ii) Tutela Penale del capitale sociale;
- iii) Tutela Penale del regolare funzionamento della società;
- iv) Tutela Penale contro le frodi;
- v) Tutela Penale delle funzioni di vigilanza.

B.1.1 - Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

B.1.1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Ai sensi dell’art. 2621, comma 1 c.c., ricorre la fattispecie contravvenzionale di “false comunicazioni sociali” laddove gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

E, invece, esclusa la punibilità di chi abbia commesso la contravvenzione di false comunicazioni sociali se le falsità o le omissioni:

- i) non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- ii) determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.

Inoltre, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Il reato in commento si caratterizza per i seguenti elementi:

- i) si tratta di un reato “proprio”, ovvero di un illecito che può essere realizzato esclusivamente da soggetti che si trovino in specifiche condizioni individuate dalla norma incriminatrice (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori);
- ii) quanto all’elemento oggettivo, la contravvenzione di false comunicazioni sociali può essere concretata da una condotta commissiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero) e/o da una condotta omissiva (mancata esposizione di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge);

Modello Organizzativo – Parte Speciale

- iii) in riferimento all’oggetto materiale, la contravvenzione de qua può essere realizzata laddove il “falso” (o l’omissione) afferisca (a) ai bilanci, alle relazioni o alle altre comunicazioni previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico ovvero (b) ad informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- iv) l’elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico articolato nell’intenzione di ingannare e nella volontà di ottenere un lucro da siffatto inganno;
- v) le false comunicazioni sociali costituiscono un reato di “pericolo”, essendo sufficiente alla sua consumazione il fatto che, tramite la divulgazione del “falso”, venga determinato il pericolo (l’eventualità) che il destinatario della comunicazione sia tratto in inganno. Non è invece necessario che un danno venga effettivamente ad essere subito dal soggetto passivo del reato.

Quanto alle concrete modalità di manifestazione del reato, l’esposizione di fatti non rispondenti al vero o l’occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili (come, ad esempio, nel caso di iscrizione in bilancio di prestazioni mai effettuate o effettuate ad un valore inferiore a quello reale), ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni: si pensi, ad esempio, alla valutazione estimativa in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della società, compiuta in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli, e tale comunque da ingannare soci o creditori.

Così, in particolare, il reato potrà essere commesso nell’interesse della società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l’autofinanziamento dell’impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell’esercizio sociale.

Si citano, ancora, a titolo esemplificativo delle modalità di formazione di riserve occulte, la triangolazione chiusa (ravvisabile nel caso in cui una società trasferisca valori ad un’altra che a sua volta li trasmetta ad una terza) e le costruzioni societarie (una società costituisce o acquista la partecipazione totalitaria di un’altra e quest’ultima compie la stessa operazione con una terza fino ad arrivare ad una società che solitamente ha sede in un paradiso fiscale). Praticamente infiniti sono, ancora, gli strumenti economico-finanziari utilizzabili per il trasferimento del denaro da una società all’altra: sovrapproduzioni o false fatturazioni (ad esempio per consulenze fittizie o prestazioni di beni o servizi fittizi), finanziamenti attivi, uso strumentale di prodotti derivati, stipulazione di contratti futures su titoli, indici, stipulazione di opzioni su azioni o valute, ecc.

B.1.1.2. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

In forza dell’art. 2622, comma 1 c.c., ricorre la fattispecie delittuosa di “false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori” allorché gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, o omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione e cagionando un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

E' esclusa la punibilità di chi abbia commesso il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori se la falsità o le omissioni:

- i) non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- ii) determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

Inoltre, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Il reato in commento si caratterizza per i seguenti elementi:

- i) si tratta di un reato "proprio", ovvero di un illecito che può essere realizzato esclusivamente da soggetti che si trovino in specifiche condizioni individuate dalla norma incriminatrice (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori);
- ii) quanto all'elemento oggettivo, il delitto può essere concretato da una condotta commissiva vincolata di evento e di danno. Sia nel caso di esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, sia nell'ipotesi di mancata esposizione di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, il reato viene ad essere consumato nel momento in cui i soci o i creditori subiscono un danno patrimoniale. Pur potendo la condotta essere attiva o omissiva, proprio la necessaria ricorrenza dell'elemento del danno patrimoniale rende possibile qualificare il reato come a condotta necessariamente commissiva;
- iii) in riferimento all'oggetto materiale del reato di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori sociali, deve osservarsi che tale delitto può essere realizzato laddove il "falso" (o l'omissione) afferisca (a) ai bilanci, alle relazioni o alle altre comunicazioni previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico ovvero (b) ad informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- iv) l'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico comprensivo dell'intenzione di ingannare e nella volontà di ottenere un lucro da siffatto inganno;
- v) le false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori costituiscono un reato di evento e di danno poiché, come osservato, è necessario alla consumazione del delitto il fatto che il bene giuridico tutelato sia effettivamente aggredito (è richiesto, nel caso di specie, che i soci o i creditori subiscano un danno per effetto del "falso").

Le concrete modalità attuative del delitto sono corrispondenti a quelle, tramite le quali può realizzarsi la contravvenzione di "false comunicazioni sociali" di cui all'art. 2621 c.c.; si rinvia, dunque, a quanto in proposito esposto nel precedente paragrafo sub "1".

B.1.1.3. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il disposto dell'art. 2624, comma 1 del codice civile prevede che ricorra la fattispecie di reato delle "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione", allorché i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestino il falso od occultino informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

A seconda del fatto che la condotta criminosa produca o non un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, il reato è punito con pene più o, rispettivamente, meno severe assumendo la qualificazione di delitto (nel primo caso) o quella di contravvenzione (nel secondo).

Gli illeciti in esame si caratterizzano per i seguenti elementi:

- i) sono reati “propri”, che, in buona sostanza, possono essere realizzati esclusivamente da soggetti i quali si trovino in specifiche condizioni individuate dalla norma incriminatrice, ovvero i responsabili della revisione;
- ii) possono essere commessi sia mediante una condotta commissiva (attestazione del falso) sia mediante una condotta omissiva propria (occultamento di informazioni);
- iii) la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione è (a) quanto alla fattispecie contravvenzionale, un reato di pericolo che si consuma, a nulla rilevando il concreto verificarsi di un danno, nel momento in cui viene posta in essere la condotta di cui al precedente punto ii e (b), quanto alla fattispecie delittuosa, un reato di danno che si consuma con il verificarsi del danno patrimoniale in capo ai destinatari delle relazioni o delle comunicazioni della società di revisione;
- iv) in riferimento all’oggetto materiale dei reati in commento, la condotta criminosa assume rilievo in quanto si concreti in falsità (od omissioni) su relazioni e comunicazioni che la società di revisione è chiamata a redigere e/o trasmettere in forza di disposizioni di legge;
- v) l’elemento soggettivo si sostanzia nel dolo specifico consistente nella volontà di trarre per sé o terzi un ingiusto profitto, al quale si affianca il dolo intenzionale di voler trarre in inganno i destinatari del prospetto (animus decipiendi).

A titolo esemplificativo, possono integrare il reato di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione comunicazioni sociali” le seguenti condotte:

- i) i responsabili della revisione espongono notizie non veritiere nell’ambito della relazione allegata al bilancio di esercizio;
- ii) i responsabili della revisione espongono notizie non veritiere (o occultano dati rilevanti) in documenti previsti dalla legge, quale ad esempio il parere di congruità circa il prezzo di emissione delle azioni nell’ipotesi di aumento del capitale sociale o il parere di congruità circa il rapporto di concambio nell’ipotesi di un’operazione di fusione o scissione.

B.1.2 - Tutela penale del capitale sociale

B.1.2.1 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Ai sensi dell’art. 2626 c.c., ricorre la fattispecie di reato della “indebita restituzione dei conferimenti ai soci” allorché gli amministratori, all’infuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall’obbligo di eseguirli.

L’illecito in commento si caratterizza per i seguenti elementi:

- i) si tratta di un reato “proprio”, dunque di un illecito che può essere realizzato esclusivamente da soggetti che si trovino in specifiche condizioni individuate dalla norma incriminatrice, ovvero gli amministratori;
- ii) l’illecito di “indebita restituzione dei conferimenti” può essere attuato mediante una qualsiasi condotta che (anche simulatamente) tenda alla restituzione al socio dei conferimenti che il medesimo abbia effettuato in favore della società in adempimento del

Modello Organizzativo – Parte Speciale

contratto sociale (ovvero alla liberazione del socio dall'obbligo di effettuare i dovuti conferimenti);

- iii) il reato in parola può essere ascritto alla categoria dei reati di danno poiché, per la sua consumazione, è necessaria la lesione del bene giuridico protetto, ovvero l'integrità del capitale sociale;
- iv) l'elemento soggettivo dell'illecito si sostanzia nel dolo generico, ovvero nella volontà di restituire al socio il conferimento effettuato (o di liberarlo dall'obbligo di eseguirlo), in difetto dei presupposti di una legittima riduzione del capitale sociale.

Tra le concrete modalità attuative, attraverso cui può essere realizzato il reato di “indebita restituzione dei conferimenti”, si citano le seguenti condotte:

- i) gli amministratori, anche per il tramite di delegati o incaricati ad hoc, riconoscono in favore del socio un credito fittizio;
- ii) gli amministratori, anche per il tramite di delegati o incaricati ad hoc, stipulano con un socio, e danno esecuzione a, un contratto di mutuo fittizio, al solo fine di trasferire somme di denaro in favore del socio medesimo;
- iii) gli amministratori operano una distribuzione di acconti dividendo o di utili fittizi.

B.1.2.2 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2627 c.c., ricorre la fattispecie di reato della “illegale ripartizione degli utili o delle riserve”, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, laddove gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possano per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie contravvenzionale in commento si caratterizza per i seguenti elementi:

- i) si tratta di un reato “proprio”, dunque di illecito che può essere realizzato esclusivamente da soggetti che si trovino in specifiche condizioni individuate dalla norma incriminatrice, ovvero gli amministratori;
- ii) sotto il profilo oggettivo, sono idonee ad integrare la contravvenzione di “illegale ripartizione degli utili o delle riserve” le tre condotte individuate dalla norma, ovvero (a) la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, (b) la ripartizione di utili o acconti su utili destinati per legge a riserva (si tratta delle riserve legali, quali quelle imposte alla società dagli artt. 2423, comma 4 e 2426, comma 1, n. 4 c.c.) e (c) la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Il concetto di utile rilevante ai fini della norma incriminatrice corrisponde a quello di “utile di bilancio”, ossia qualsiasi incremento del patrimonio netto rispetto al valore nominale del capitale, anche se indipendente (diversamente dall'utile d'esercizio) dall'esercizio dell'attività economica.
- iii) il reato può essere ascritto alla categoria dei reati di danno poiché, per la sua consumazione, è necessaria la lesione del bene giuridico protetto, ovvero l'integrità del capitale sociale;
- iv) l'elemento soggettivo dell'illecito, consideratane la natura contravvenzionale ed in difetto di una diversa disposizione del legislatore, può sostanzarsi tanto nel dolo quanto nella colpa.

Tra le condotte in concreto idonee ad integrare il reato di “illegale ripartizione degli utili o delle riserve”, si menziona il caso in cui gli amministratori pongono in essere rappresentazioni contabili,

Modello Organizzativo – Parte Speciale

in forza delle quali l'assemblea delibera la ripartizione di utili o riserve in assenza delle condizioni di legge che consentirebbero l'assunzione di una siffatta deliberazione.

B.1.2.3 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

A norma dell'art. 2628 c.c., ricorre la fattispecie di reato di "illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante" laddove:

- i) gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- ii) gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Nel caso in cui il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La norma in commento delinea gli elementi costitutivi di due distinti delitti, i quali sono connotati dai seguenti elementi:

- i) si tratta di due reati "propri", dunque di illeciti che possono essere realizzati esclusivamente da soggetti che si trovino in specifiche condizioni individuate dalla norma incriminatrice, ovvero gli amministratori;
- ii) sotto il profilo oggettivo, affinché si configurino le fattispecie di reato in esame, è necessario il contestuale ricorrere dei seguenti elementi: (i) una condotta consistente nella sottoscrizione di azioni o quote proprie o della società controllante al di fuori dei casi in cui ciò sia consentito dalla legge (cfr. artt. 2357, 2359 – bis, co. 1, 2360, 2483 e 2522 c.c.) e (ii) una lesione al capitale sociale o alle riserve non distribuibili derivante da siffatta illegittima sottoscrizione;
- iii) entrambi i delitti possono essere ricondotti alla categoria dei reati di danno poiché, per la loro consumazione, è necessaria la lesione del bene giuridico protetto, ovvero l'integrità del patrimonio sociale;
- iv) sotto il profilo soggettivo, i reati di "illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante" sono puniti a titolo di dolo generico. Debbono congiuntamente ricorrere sia la volontà e la rappresentazione dell'acquisto e/o della sottoscrizione "contra legem", sia la consapevolezza del fatto che, tramite quell'acquisto o sottoscrizione, si sta aggredendo il patrimonio sociale.

A titolo d'esempio, costituiscono concrete modalità attuative dei delitti considerati:

- i) l'acquisto, da parte degli amministratori, di azioni proprie senza la previa autorizzazione assembleare prevista dall'art. 2357, comma 2 c.c.;
- ii) l'acquisto, da parte degli amministratori, di azioni proprie non interamente liberate in violazione di quanto disposto dall'art. 2357, comma 1 c.c.;
- iii) l'acquisto, da parte degli amministratori, di azioni della società controllante per un valore eccedente il decimo del capitale sociale della controllante medesima, in violazione della norma di cui all'art. 2359 – bis, comma 3 c.c..

Modello Organizzativo – Parte Speciale

Allo stato, anche in considerazione dell'assetto del capitale dell'azienda, il rischio di commissione del reato in commento appare scarsamente significativo.

B.1.2.4 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Dispone l'art. 2629 c.c. il ricorrere della fattispecie criminosa di "operazioni in pregiudizio dei creditori" laddove gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Le norme codicistiche a tutela dei creditori sociali maggiormente rilevanti ai fini della norma incriminatrice in esame sono:

- i) gli articoli 2445, comma 3, e 2503 del codice civile, i quali riconoscono ai creditori il diritto di proporre opposizione alle deliberazioni di riduzione del capitale sociale e di fusione (o di scissione) entro tre mesi dal giorno in cui tali deliberazioni sono state iscritte nel registro delle imprese;
- ii) gli articoli 2501- ter, c.c., relativo alla redazione del progetto di fusione, 2501- quater, c.c., in materia di redazione della situazione patrimoniale di fusione, 2501-quinquies, c.c., disciplinante la relazione degli Amministratori sul rapporto di concambio, nonché le analoghe disposizioni in materia di scissione (artt. 2506 e seguenti c.c.).

La fattispecie criminosa di cui all'articolo 2629 c.c. si caratterizza per i seguenti elementi:

- i) è reato "*proprio*", vale a dire illecito che può essere realizzato esclusivamente da soggetti che si trovino nelle specifiche condizioni individuate dalla norma incriminatrice, ovvero gli amministratori;
- ii) sotto il profilo oggettivo, la norma incriminatrice individua tre atti, nel compimento dei quali, l'illecito può essere realizzato. Si tratta di tre modificazioni dello statuto sociale e, nel dettaglio, (a) riduzioni del capitale sociale, (b) fusioni e (c) scissioni. Perché si configuri il reato in commento è necessario che una di tali modificazioni statutarie sia posta in essere in violazione delle norme di legge a tutela dei creditori e che i creditori medesimi vengano effettivamente a subire un danno;
- iii) le "operazioni in pregiudizio dei creditori" appartengono alla categoria dei reati di danno poiché, per la consumazione dell'illecito, è necessaria l'effettiva lesione del bene tutelato (ovvero l'interesse dei creditori);
- iv) sotto il profilo soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico. Debbono congiuntamente ricorrere sia la volizione e la rappresentazione della condotta violativa delle norme poste a tutela dei creditori, sia la consapevolezza dell'insorgenza del danno in capo a tali ultimi soggetti.

Possono integrare il reato in esame le seguenti condotte:

- i) nel contesto di un'operazione di fusione, gli amministratori redigono la situazione patrimoniale della società prevista dall'art. 2501 – quater c.c. in maniera artatamente diretta a non consentire ai creditori sociali la possibilità di valutare eventuali effetti pregiudizievoli che l'operazione di fusione medesima potrebbe determinare a loro carico;
- ii) gli amministratori, allo scopo di diminuire le garanzie patrimoniali esistenti in favore dei creditori sociali, nella redazione del bilancio d'esercizio, simulano l'esistenza perdite tali da far apparire dovuta una riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 c.c.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

B.1.2.5 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2632 c.c. si configura la fattispecie criminosa della “formazione fittizia del capitale sociale” laddove gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante (a) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La fattispecie criminosa di cui all'articolo 2632 c.c. si caratterizza per i seguenti elementi:

- i) si tratta di reato “proprio”, vale a dire di illecito che può essere realizzato esclusivamente da soggetti che si trovino nelle specifiche condizioni individuate dalla norma incriminatrice, ovvero, nel caso di specie, gli amministratori e i soci;
- ii) sotto il profilo oggettivo, le tre condotte incriminate trovano un comune denominatore nell'avverbio “fittiziamente”: vengono punite, in sostanza, le operazioni costitutive o incrementative del capitale sociale tese a far sì che non vi sia corrispondenza tra il valore nominale del capitale sociale medesimo ed il valore patrimoniale di quanto conferito;
- iii) l'illecito di “formazione fittizia del capitale sociale” deve essere ascritto alla categoria dei reati di danno poiché, per la sua consumazione, è necessaria l'effettiva lesione del bene tutelato, ovvero l'effettività del capitale sociale;
- iv) sotto il profilo soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico. E' sufficiente la volizione e la rappresentazione degli atti idonei a formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale.

In particolare, possono integrare il reato in esame le seguenti condotte:

- i) gli amministratori consentono al socio sottoscrittore di versare un importo inferiore al valore nominale della porzione di capitale sociale sottoscritta;
- ii) gli amministratori consentono che sia sovrastimato il conferimento in natura effettuato da un socio;
- iii) gli amministratori sottoscrivono partecipazioni in una seconda società che, a propria volta, sottoscrive partecipazioni nella prima, portando le reciproche poste di credito e debito in compensazione. In tal modo il capitale sociale di entrambi gli enti aumenta in termini nominali, senza che a ciò corrispondano effettivi conferimenti.

B.1.2.6 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

In forza dell'art. 2633 c.c. si configura la fattispecie criminosa della “indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori” laddove i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa ed è estinto dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

L'illecito in commento si caratterizza per i seguenti elementi:

Modello Organizzativo – Parte Speciale

- i) si tratta di reato “*proprio*”, vale a dire di illecito che può essere realizzato esclusivamente da soggetti che si trovino nelle specifiche condizioni individuate dalla norma incriminatrice, ovvero, nel caso di specie, i liquidatori;
- ii) sotto il profilo oggettivo, la condotta incriminata si sostanzia nella ripartizione di beni sociali tra i soci anteriormente all’integrale soddisfacimento dei creditori sociali o anche all’accantonamento delle somme necessarie a detto soddisfacimento. E’ altresì necessario che da tale condotta derivi un danno alle ragioni dei creditori;
- iii) il reato di “indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori” è ascrivibile alla categoria dei reati di danno poiché, per la sua consumazione, è necessaria l’effettiva lesione del bene tutelato, ovvero gli interessi patrimoniali dei creditori sociali;
- iv) sotto il profilo soggettivo, l’illecito è punito a titolo di dolo generico consistente nella consapevolezza di arrecare un danno ai creditori sociali procedendo alla ripartizione dei beni tra i soci.

B.1.3 - Tutela penale del regolare funzionamento della società

B.1.3.1 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

In forza dell’art. 2625, comma 1 c.c., ricorre l’illecito amministrativo di “impedito controllo” allorché gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione (senza che si produca alcun danno in capo ai soci).

Ai sensi dell’art. 2625, comma 2 c.c. se la condotta produce o un danno ai soci, si configura un illecito penale perseguibile a querela di parte.

Ai fini del Decreto, rileva esclusivamente il verificarsi di tale seconda ipotesi.

La fattispecie penale, prevista dal comma 2 dell’art. 2625 c.c. si caratterizza per i seguenti elementi:

- i) si tratta di un reato proprio poiché gli unici soggetti potenzialmente in grado di violare la norma incriminatrice sono gli amministratori;
- ii) il reato viene ad essere concretato da qualsivoglia condotta (commissiva od omissiva) idonea, non solo ad impedire, ma anche a, semplicemente, ostacolare, le attività di controllo previste per legge;
- iii) l’elemento soggettivo della fattispecie di impedito controllo è quello del dolo generico, comprensivo della volontà di ostacolare le attività di controllo, ma non anche della rappresentazione del danno che andrà a colpire i soci.

In particolare, possono integrare la fattispecie di impedito controllo le seguenti condotte:

- i) gli amministratori, anche per il tramite di delegati o di responsabili di funzione, distruggono o occultano documentazione di natura contabile che la società di revisione o i soci avrebbero interesse a visionare;
- ii) gli amministratori, anche per il tramite di delegati o di responsabili di funzione, assumono atteggiamenti dilatori e/o non ottemperano a legittime richieste di esibizione di documentazione necessaria, all’organo di controllo, per lo svolgimento dei propri compiti legali e statutari.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

B.1.3.2 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2636 c.c. ricorre la fattispecie criminosa della "illecita influenza sull'assemblea" laddove chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il reato in parola si caratterizza per i seguenti elementi:

- i) non si tratta di reato "proprio" e può, dunque, essere commesso da chiunque;
- ii) la condotta incriminata consiste nel porre in essere atti tesi ad alterare la realtà in maniera tale da far sembrare legittimo l'esercizio del voto in assemblea, che legittimo non sia. A tale comportamento deve conseguire, affinché sia consumato il reato, il raggiungimento della maggioranza dei voti assembleari;
- iii) la fattispecie criminosa in commento deve essere ascritta alla categoria dei reati di evento poiché, per la consumazione dell'illecito, è necessario, oltre ad una condotta fraudolenta, l'effettivo raggiungimento della maggioranza dei voti in assemblea;
- iv) sotto il profilo soggettivo, il reato di "illecita influenza sull'assemblea" è punito a titolo di dolo specifico. E' necessaria sia la volizione e la rappresentazione della condotta ingannevole, sia la rappresentazione e la volizione del lucro per sé o per terzi.

In astratto, possono integrare il reato in esame le seguenti condotte:

- i) cessione, solo apparente, ad un prestanome delle proprie azioni, allo scopo di esercitare il voto in assemblea anche in presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- ii) utilizzo di azioni non legittimamente emesse;
- iii) "compravendita" di diritti di voto;
- iv) falsificazione del verbale di assemblea al fine di far figurare come presenti e votanti soci che in realtà non sono intervenuti o che non hanno votato o che hanno votato in maniera difforme.

B.1.4 - Tutela penale contro le frodi

B.1.4.1 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2637 c.c., si configura la fattispecie criminosa dell'"aggio", per quanto qui interessa, laddove chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

La fattispecie criminosa di cui all'articolo 2637 c.c. si caratterizza per i seguenti elementi:

- i) non si tratta di reato "proprio" e può, dunque, essere commesso da chiunque;
- ii) la condotta incriminata è necessariamente commissiva e consiste nel porre in essere atti ingannevoli e fraudolenti che (i) siano in concreto idonei a determinare sensibili variazioni nel prezzo di strumenti finanziari non quotati o (ii) siano tali da influenzare significativamente l'opinione pubblica circa l'affidabilità di banche o gruppi bancari;
- iii) la fattispecie criminosa in commento deve essere ascritta alla categoria dei reati di pericolo: non è richiesto, dunque, ai fini del perfezionamento dell'illecito, che gli eventi considerati dalla norma incriminatrice si verifichino, essendo sufficiente la diffusione delle notizie o, in alternativa, il compimento delle operazioni simulate o degli artifici (le une e gli altri debbono possedere il requisito dell'idoneità ad influire sul prezzo di strumenti finanziari non quotati o sulla fiducia riposta in una banca o gruppo bancario).

Modello Organizzativo – Parte Speciale

iv) sotto il profilo soggettivo, il reato di aggio è punito a titolo di dolo generico.

In particolare, possono integrare il reato in esame le seguenti condotte:

- i) un socio lascia trapelare notizie false circa l'imminente diffusione al mercato di risultati economici estremamente positivi al fine di vedere incrementato il valore della propria partecipazione sociale;
- ii) un amministratore diffonde false notizie circa lo stato di decozione di un'impresa concorrente al fine di scoraggiare potenziali investitori dal porre a disposizione di quell'impresa concorrente nuove risorse finanziarie.

B.1.5 - Tutela penale delle funzioni di vigilanza

B.1.5.1 Ostacolo delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2638 c.c., comma 1, si configura la fattispecie criminosa dell'“ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” laddove gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

In forza del secondo comma del medesimo articolo 2638 c.c., sono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

I due commi dell'articolo in commento tratteggiano due figure di reato tra loro distinte. Le loro caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- i) entrambi gli illeciti in questione sono reati propri, che, cioè, possono essere commessi esclusivamente dai soggetti specificamente indicati nella norma;
- ii) il reato di cui al primo comma può essere integrato tanto da una condotta commissiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società) quanto da una condotta omissiva (occultamento, con mezzi fraudolenti, di fatti inerenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società).
- iii) Il reato di cui al secondo comma si sostanzia nell'ostacolare le funzioni di vigilanza. La condotta è a forma libera, in quanto l'ostacolo può essere creato “in qualsiasi forma”;
- iv) entrambi i reati sono di condotta: si consumano, pertanto, per effetto del semplice verificarsi della condotta incriminata;
- v) sotto il profilo soggettivo, il reato di cui al primo comma è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella volizione e rappresentazione, oltre che del comportamento illecito, anche di creare un ostacolo all'autorità di vigilanza.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

- vi) Il reato di cui al secondo comma è punito, invece, a titolo di dolo generico ossia la mera consapevolezza del fatto che, con un determinato comportamento si crea ostacolo alle funzioni di vigilanza.

In particolare, possono integrare i reati in esame le seguenti condotte:

- i) in un operazione di acquisizione societaria, gli amministratori comunicano all’Autorità antitrust competente falsi dati quantitativi circa il volume d’affari complessivo delle aziende interessate, così da agevolare l’autorizzazione al perfezionamento dell’operazione;
- ii) gli amministratori, anche per il tramite di delegati o di responsabili di funzione, assumono atteggiamenti dilatori e/o non ottemperano a legittime richieste di esibizione di documentazione avanzate dal Ministero dell’Interno o dal Ministero della Difesa o, ancora, dall’ESA, nel contesto delle funzioni di vigilanza da tali enti esercitate.

B.2 - Funzione della parte speciale “B”

La Parte Speciale “B” del Modello ha ad oggetto la disciplina dei comportamenti e delle attività poste in essere dagli Amministratori, dal Direttore Generale e dai sindaci (“soggetti apicali”) di Rheimetall, Italia S.p.A. nonché di coloro i quali sono sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali (di seguito, i primi e i secondi, congiuntamente, indicati anche come i “Destinatari”) nelle aree a rischio di commissione dei reati societari di cui al precedente punto “B. 1” (di seguito, rispettivamente, anche indicati come le “Aree a Rischio” e i “Reati Societari”).

In particolare, nella presente Parte Speciale sono elencate le regole e procedure aziendali rilevanti, così come verificate ed integrate in funzione degli obiettivi del Modello Organizzativo 231/2001.

A tal fine si è provveduto:

- i) all’identificazione e mappatura delle Aree a Rischio;
- ii) all’identificazione delle regole e procedure aziendali rilevanti;
- iii) alla verifica e/o integrazione delle stesse, in funzione degli obiettivi che la Società intende perseguire con l’adozione del Modello Organizzativo 231/2001 e, in particolare, dei principi relativi alle attività di controllo, monitoraggio e verifica sulla corretta gestione dell’operatività nelle Aree a Rischio da parte dei responsabili delle funzioni aziendali, così come individuati dalla Società in sede di definizione del Modello stesso.

B.3 - Aree a Rischio di commissione di reati societari

Con riguardo alle fattispecie di reato di cui è stata data descrizione nel precedente paragrafo “B. 1”, esaminando e valutando l’operatività di Rheinmetall Italia S.p.A., si sono individuate le seguenti Aree a Rischio:

- A) tenuta della contabilità, redazione a approvazione del Bilancio di esercizio, delle situazioni patrimoniali, economiche o finanziarie infrannuali nonché delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci ed al pubblico;
- B) operazioni finanziarie e societarie idonee a pregiudicare l’integrità del capitale sociale;
- C) rapporti con gli organi di controllo e la società di revisione/revisore;
- D) rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- E) rapporti con i soci e svolgimento dell’assemblea;
- F) procedura di liquidazione.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

Più nel dettaglio, nell'ambito delle richiamate Aree a Rischio, appaiono di peculiare rilievo, in rapporto alla possibile commissione di uno o più dei Reati Societari, le attività di seguito elencate:

B.3.1 - Contabilità, bilancio e comunicazioni sociali previste dalla legge e indirizzate ai soci e al pubblico

- i) predisposizione ed elaborazione di ogni dato economico, patrimoniale e finanziario sottostante alla redazione dei documenti contabili di cui al precedente punto (i), da parte degli amministratori, anche per il tramite della funzione “Finanze Amministrazione e Sistemi Informativi” e degli altri preposti;
- ii) elaborazione delle stime necessarie e delle valutazioni per la redazione del bilancio d'esercizio e degli altri documenti contabili, da parte degli amministratori, anche per il tramite della funzione “Finanze Amministrazione e Sistemi Informativi” e degli altri preposti;
- iii) gestione della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili da parte degli amministratori, anche per il tramite della funzione “Finanze Amministrazione e Sistemi Informativi” e degli addetti alla contabilità appositamente delegati;
- iv) redazione del bilancio di esercizio e delle situazioni patrimoniali da parte degli amministratori, anche attraverso la funzione “Finanze Amministrazione e Sistemi Informativi” e gli altri preposti;
- v) approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione;
- vi) approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea;
- vii) preparazione e redazione delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico;
- viii) preparazione e redazione delle relazioni e delle altre comunicazioni, previste dalla legge e dirette ad i soci ed al pubblico, da parte dei responsabili della società di revisione;
- ix) gestione delle attività finalizzate a comunicare all'esterno documenti ed informazioni riguardanti l'azienda;

B.3.2 - Operazioni finanziarie e societarie idonee a pregiudicare l'integrità del capitale sociale

- i) operazioni finanziarie e contabili disposte dagli amministratori, anche per il tramite di delegati;
- ii) richieste di prestiti ad altre società o ad istituti di credito;
- iii) gestione dei apporti con società fiduciarie;
- iv) riduzioni del capitale sociale;
- v) operazioni di fusione e di scissione;

B.3.3 - Rapporti con gli organi di controllo e la società di revisione/ revisore

- i) gestione dei rapporti tra i responsabili della società di revisione e gli organi sociali e/o le funzioni aziendali interessate;
- ii) gestione delle relazioni tra gli amministratori, da una parte, ed il collegio sindacale, il soggetto incaricato del controllo contabile e/o la società di revisione, dall'altra, per quanto attiene allo svolgimento, da parte di tali ultimi soggetti, delle attività (a) di controllo

Modello Organizzativo – Parte Speciale

- sull'amministrazione della società, (b) di vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e (c) di accertamento e revisione della gestione contabile – amministrativa
- iii) gestione dei controlli effettuati dal collegio sindacale e dalla società di revisione sui libri sociali;
 - iv) gestione delle richieste di esibizione di libri sociali e scritture contabili nonché richieste di informazioni, di chiarimenti e di rendiconti effettuate da parte del collegio sindacale, il soggetto incaricato del controllo contabile e/o la società di revisione;

B.3.4 - Rapporti con le Autorità di Vigilanza

- i) Gestione dei rapporti con Autorità di vigilanza, con particolare riferimento a (a) la predisposizione e trasmissione delle comunicazioni periodiche alle Autorità di vigilanza previsti dalla normativa vigente o specificamente richiesti dalle Autorità medesime e (b) alle condotte da osservarsi nel corso di eventuali accertamenti ispettivi da parte di Autorità di vigilanza.

B.3.5 - Rapporti con gli azionisti e svolgimento dell'assemblea

- i) gestione dei rapporti con i soci (in particolare con riguardo alla stipulazione di contratti con i soci ed all'effettuazione di riconoscimenti di crediti in favore di uno o più soci);
- ii) convocazione dell'assemblea e gestione dello svolgimento delle relative adunanze, con particolare riferimento all'esercizio del diritto di voto da parte dei soci.

B.3.6 - Procedura di liquidazione

- i) Attività inerenti la procedura di liquidazione della Società, con particolare riferimento alla fase di riparto dei beni sociali tra i soci;

Si avverte che talune delle attività ascrivibili alle Aree a Rischio individuate nella Parte Speciale "A" possono assumere rilevanza anche ai fini delle Aree a Rischio oggetto della presente Parte Speciale "B", in quanto gli output di dette attività si rifletta in documenti contabili o sia oggetto di controllo da parte degli organi sociali e della società di revisione/revisore (quali, a titolo d'esempio, dichiarazioni ed adempimenti fiscali e previdenziali).

B.4 - Individuazione delle regole e procedure aziendali rilevanti

In aggiunta alle regole ed ai principi generali esposti nella Parte Generale del Modello, i Destinatari debbono agire nel rispetto delle procedure aziendali, in quanto contenenti idonei principi preventivi alla commissione dei Reati Societari.

Di seguito, si elencano le regole e procedure aziendali rilevanti nell'ambito delle Aree a Rischio commissione dei Reati Societari, così come verificate ed integrate alla luce dell'attività di analisi svolta e documentata dalla Società ed in funzione degli obiettivi perseguiti con il Modello Organizzativo n. 231/2001.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

- 1) RO 400 112 – Descriz. di Processo “Pianificazione e Budget”
- 2) RO 400 113 - Descriz. di Processo “Riesame della Direzione”
- 3) RO 400 115 - Descrizione di Processo “Comunicazione”
- 4) RO 400 131 - Descriz. di Processo “Finanze”
- 5) RO 400 158 - Descriz. di Processo “Information Technology”
- 6) RO 400 284 – Proc. Organizzativa “Gestione delle attività del processo Finanze”
- 7) RO 400 285 – Proc. Organizzativa “Rapporti con le Istituzioni”.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

CAPITOLO C

REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME INERENTI LA SICUREZZA, L'IGIENE E LA SALUTE SUL LAVORO

C.1 – Fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme anti infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il presente Capitolo “C” della Parte Speciale descrive le tipologie di reato, rilevanti ai fini del Decreto Legislativo 231/01, in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro.

Segnatamente, si rilevano, ai fini del Decreto, i reati di:

(1) omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, attuativo dell'articolo 1, della legge delega n. 123/2007, ovverosia, con violazione delle prescrizioni aventi ad oggetto la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Rischi, le attività di valutazione dei rischi medesimi e di predisposizione ed adozione della relativa documentazione (c.d. attività “non delegabili” dal Datore di Lavoro) (articolo 589, c.p.);

(2) omicidio colposo commesso con violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 81/2008, attuativo dell'articolo 1, della legge delega n. 123/2007, diverse da quelle di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto medesimo (articolo 589, c.p.);

(3) lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 81/2008, attuativo della legge delega n. 123/2007 (articolo 590, terzo comma, c.p.).

Gli elementi costitutivi delle fattispecie criminose di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sono:

(i) una condotta di natura colposa consistente nella violazione delle sopra richiamate previsioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avuto riguardo al complesso delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili, concretamente attuabili e generalmente praticate alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

(ii) il verificarsi di uno dei seguenti eventi-reato:

- la morte del lavoratore, nelle ipotesi di reato di cui ai precedenti punti 1) e 2);
- lesioni “gravi” o “gravissime” alla persona fisica del lavoratore, nelle ipotesi di reato di cui al precedente punto 3), laddove, per “lesioni”, si intende un danno alla incolumità della persona fisica stessa.

La lesione è considerata “grave” (art. 583, c. 1, c.p.) nei seguenti casi: (a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; (b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece “gravissima” se dal fatto deriva (art. 583, c. 2, c.p.): (a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (b) la perdita di un senso; (c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; (d) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

(iii) il nesso di causalità tra la condotta di cui al precedente punto (i) e l'evento-reato di cui al conseguente punto (ii). E' necessario, dunque, che l'evento-reato sia conseguenza, immediata e

Modello Organizzativo – Parte Speciale

Si tratta di reati a forma libera, per cui le modalità attuative per il perfezionamento degli stessi potrebbero essere molteplici.

In particolare, trattandosi di reati di natura colposa, caratterizzati dallo svolgimento di attività pericolose per l'altrui incolumità, per il loro perfezionamento non è richiesta la rappresentazione e la volontà, da parte dell'agente, dell'evento morte o dell'evento lesioni, né tanto meno, l'intenzione di arrecare un pregiudizio a terzi soggetti.

Le modalità attuative dei reati in questione consistono, generalmente, in condotte di tipo omissivo (ad esempio, mancata adozione delle cautele prescritte); non è, però, da escludersi la rilevanza di condotte di tipo commissivo (ordine di eseguire una determinata attività, in spregio della richiamata normativa anti-infortunistica): anche in tali casi, non è richiesto che la finalizzazione volontaristica dell'ordine di violare le predette prescrizioni abbia ad oggetto la morte o le lesioni del lavoratore.

Si precisa, comunque, che, perché possa ipotizzarsi una responsabilità della Società ai sensi del Decreto, è necessario che dalla condotta colposa penalmente rilevante, come sopra descritta – pur caratterizzandosi per l'assenza di rappresentazione e volontà, da parte del soggetto agente, dell'evento morte o lesioni del terzo quale conseguenza della propria condotta – sia disceso un *vantaggio* per la Società stessa (ad es., in termini di risparmio di costi e/o tempi nelle attività aziendali). Stante la natura colposa del reato, è da escludersi, ragionevolmente, che la descritta condotta colposa penalmente rilevante, possa essere realizzata nell'*interesse* della Società.

La condotta del soggetto agente, integratrice dei reati sopra richiamati e rilevante ai fini del Decreto, dovrà, pertanto, essere caratterizzata quantomeno dalla cd. "*colpa cosciente o specifica*", ovvero, consistere nella volontaria violazione delle anzidette prescrizioni sulla salute e la sicurezza, pur mancando la rappresentazione e volontà dell'evento morte o lesioni (ad esempio, un soggetto apicale, consapevole dell'aggravio di costi che deriverebbe dall'ammodernamento, peraltro necessario, dei macchinari in uso presso la società, onde porre i medesimi nelle condizioni di sicurezza prescritte dalla legge, allo scopo di evitare che la persona giuridica sia costretta ad effettuare tali spese, omette di provvedere all'ammodernamento dei macchinari stessi).

Secondo il corrente orientamento giurisprudenziale e le Linee Guida di Confindustria, è da ritenersi non configurabile uno dei reati di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) e, comunque, la responsabilità amministrativa della Società – per mancanza del nesso di causalità – laddove l'evento lesivo si verifichi per comportamenti del lavoratore abnormi ed esorbitanti rispetto al procedimento lavorativo e perciò, imprevedibili e inevitabili; in particolare, potrà trattarsi di condotte personali del lavoratore, avulse dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa non riconducibili, esercitate ed intraprese volontariamente in base a ragioni e a motivazioni arbitrarie, tali, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività lavorativa (ad esempio: la scelta autonoma del lavoratore di utilizzare per prova un macchinario per il cui utilizzo il lavoratore medesimo non abbia le competenze tecniche, ovvero, pur in presenza di queste ultime, con modalità operative difformi dalle disposizioni di legge e dalle indicazioni contenute nel libretto d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice).

Modello Organizzativo – Parte Speciale

C.2 – Funzione della Parte Speciale “C”

La Parte Speciale “C” del Modello ha ad oggetto la disciplina dei comportamenti e delle attività poste in essere: (i) da tutti i soggetti tenuti a far osservare le norme di prevenzione e protezione, ovverosia, tutti coloro che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, in forza di quanto previsto da organigramma, funzionigramma e deleghe, risultino essere titolari dei poteri decisionali e di spesa idonei a garantire l’attuazione ed il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (ii) da tutti coloro che rivestono gli specifici ruoli di controllo tecnico-operativo nell’ambito della Società, in ottemperanza con quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; (iii) da tutti i soggetti tenuti ad osservare le richiamate norme, ovverosia, tutti gli altri dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società (i “Destinatari” della Parte Speciale “C”).

In particolare, nella presente Parte Speciale “C” sono elencate le Procedure Organizzative e i documenti aziendali rilevanti, così come adottati ed attuati all’interno della Società, anche in funzione delle indicazioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.

A tal fine si è provveduto a:

- (i) all’identificazione e mappatura delle Aree a Rischio;
- (ii) all’identificazione delle Procedure Organizzative e dei documenti aziendali rilevanti;
- (iii) alla verifica e/o integrazione delle Procedure e dei documenti aziendali, in funzione degli obiettivi che la Società intende perseguire con l’adozione del Modello Organizzativo 231/2001 e, in particolare, dei principi relativi alle attività di controllo, monitoraggio e verifica sulla corretta gestione dell’operatività nelle Aree a Rischio da parte dei responsabili delle funzioni aziendali e dei soggetti destinatari di deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come individuati dalla Società in sede di definizione del Modello stesso

C. 3 – Aree a rischio di commissione di reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime posti in essere in violazione delle norme antinfortunistiche a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I reati sopra considerati hanno come presupposto la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; in ragione di ciò, avuto riguardo alla specifica realtà aziendale di Rheinmetall Italia S.p.A., sono da considerarsi “Aree a Rischio” tutte le attività aziendali, siano esse svolte:

- presso la sede della Società (uffici e stabilimento situati in Roma, Via Affile, comprensivi di tutte le relative aree ed edifici);
- fuori dalle sedi della Società, anche all’estero (ad es., in occasione di presentazioni, prove e consegne dei materiali, test, attività di sperimentazione e di coproduzione, attività di assistenza ai clienti, etc.).

Dal punto di vista funzionale, sono interessati dalle prescrizioni del modello volte a prevenire la commissione dei reati sopra richiamati oggetto della presente Parte Speciale “C”:

- a) il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato;
- b) tutte le funzioni aziendali, sia quelle di linea che quelle di supporto, ed i relativi dirigenti, dipendenti e collaboratori.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

In particolare, all'interno della Società, assumono un ruolo di garanzia per il rispetto delle misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori:

- (i) l'Amministratore Delegato, in qualità di Datore di Lavoro;
- (ii) i Responsabili delle Funzioni Aziendali identificati dal Datore di Lavoro quali Dirigenti (ai sensi dell'art. 2, comma d del D.Lgs. 81/08) o quali Coordinatori in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nei limiti delle rispettive attribuzioni di responsabilità;
- (iii) i soggetti, siano essi responsabili di Funzioni Aziendali oppure no, identificabili, anche temporaneamente, come Preposti ai sensi dell'art. 2, comma e del D.Lgs: 81/08
- (iv) il Medico Competente

Nell'ambito delle predette aree ed in funzione dell'obiettivo della prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale "C", la Società affida:

- a) al Servizio di Prevenzione e Protezione, il compito di: attendere all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ai fini della sicurezza e i sistemi di controllo; elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proporre i programmi di formazione e informazione; fornire la consulenza richiesta dalle linee operative e le informazioni previste ai lavoratori;
- b) alla linea operativa (Datore di lavoro, Dirigente, Coordinatore e Preposto), la attuazione dei sistemi di controllo mediante i controlli tecnico-operativi o di primo livello;
- c) all'Organismo di Vigilanza 231, il compito di verificare l'adeguatezza, l'attuazione ed il rispetto del Modello Organizzativo ai fini di prevenzione dei reati sopra richiamati oggetto della presente Parte Speciale "C" ed in funzione delle prescrizioni di cui all'art. 30, d.lgs. n. 81/2008.

C. 4 – Individuazione delle regole e procedure aziendali rilevanti

In aggiunta alle regole ed ai principi generali esposti nella Parte Generale del Modello, i Destinatari debbono agire nel rispetto delle seguenti procedure aziendali e documenti, in quanto contenenti idonei principi preventivi alla commissione dei reati oggetto della Parte Speciale "C":

- a) Deleghe di attribuzione, ai Responsabili dei Settori Aziendali, di compiti e responsabilità del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- b) Lettere di attribuzione, ai Responsabili di singole Funzioni Aziendali, di compiti e responsabilità quali Dirigenti, Coordinatori o Preposti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- c) Lettere di nomina del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- d) Lettera di nomina Medico Competente;
- e) Comunicazione interna delle Linee Guida Confindustria;
- f) Comunicazioni interne del Datore di Lavoro e dei soggetti delegati in merito alla sicurezza e salute sul lavoro;

Modello Organizzativo – Parte Speciale

- g) Documento di Valutazione dei Rischi
- h) Procedure Organizzative:
 - 1) RO 117010 - Ricezione materiali e gestione collaudi in ingresso
 - 2) RO 102048 - Procedura per la gestione dei Rifiuti
 - 3) RO400165 - Regolamento per l'utilizzo in sicurezza delle camere climatiche
 - 4) RO104063 - Regolamento di Primo Soccorso
 - 5) CO DD 50 A - Sicurezza del personale durante le prove di trasmissione
 - 6) RO113026 - Procedura di emergenza
 - 7) RO105030 – Formazione, Addestramento e Qualificazione del Personale
 - 8) RO 400 103 - Organizzazione per la Sicurezza
 - 9) RO 400143 - Linee Guida per la sicurezza delle lavoratrici madri
 - 10) RO400177 - Prevenzione e Protezione nei contratti di appalto
 - 11) RO400164 - Linee Guida per il Trattamento di sostanze e preparati
 - 12) RO400162 - Gestione tecnica delle obsolescenze
 - 13) RO400148 - Disposizioni di sicurezza per utilizzo di dispositivi a microonde
 - 14) RO400148 - Disposizioni di sicurezza per lavori in alta tensione
 - 15) RO400149 - Disposizioni di sicurezza per l'uso di attrezzi manuali elettrici
 - 16) RO400167 - Disposizioni di sicurezza per l'impiego di carri ponte –
 - 17) RO400165 - Prescrizioni di sicurezza per l'impiego operativo dell'Unità Lanciatore
 - 18) RO400160 - Linee Guida per la sicurezza dei lavoratori fuori sede

Modello Organizzativo – Parte Speciale

CAPITOLO D

REATI TRANSNAZIONALI

D.1 – Fattispecie dei “reati transnazionali”

Il presente capitolo D della Parte Speciale descrive i reati c.d. “transnazionali”, introdotti quali fattispecie rilevanti ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, dagli articoli 3 e 10, della legge 16 marzo 2006, n. 146 – *Ratifica ed Esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001* – successivamente modificata dal d.lgs. n. 231/2007.

Essi sono:

► **i reati di associazione** (associazione per delinquere, articolo 416, c.p.; associazione di tipo mafioso, articolo 416 bis, c.p.; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, articolo 291 - *quater*, del DPR n. 43/1973; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, articolo 74 del DPR n. 309/1990);

► **i reati concernenti l’immigrazione clandestina** (traffico di migranti: articolo 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, d. lgs. n. 286/1998);

► **i reati di intralcio alla giustizia** (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria: articolo 377, c.p.; favoreggiamento personale: articolo 378, c.p.)

che presentino il carattere della “transnazionalità”.

Ai sensi dell’art. 3 della lg. 146/2006, si considera “transnazionale”, il reato:

- a) che sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero che sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero che sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero che sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con riferimento alla precedente lettera c), si segnala che, per “*gruppo criminale organizzato*”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende “*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*”.

In buona sostanza, potrebbe ritenersi “transnazionale” un reato interamente progettato e realizzato sul territorio nazionale, purché in esso sia, indirettamente o indirettamente, coinvolto un gruppo criminale che svolga anche attività criminali in più di uno Stato.

Reati di associazione

1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Si tratta di un reato pluri – soggettivo, che si perfeziona laddove tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti.

Ai sensi dell’articolo 416, c.p., sono puniti coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l’associazione. Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

Il medesimo articolo prevede, poi, delle aggravanti, qualora (i) gli associati scorrano in armi le campagne e le pubbliche vie; (ii) il numero di associati è superiore a 10; (iii) l'associazione sia diretta a commettere i reati di riduzione o mantenimenti in schiavitù e servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

2) Associazione di tipo mafioso (art. 416–bis c.p.)

Tale ipotesi criminosa si perfeziona laddove il fenomeno associativo è di tipo mafioso. Ai sensi dell'articolo 416 – *bis*, un'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Essendo, dunque, la nozione di associazione di tipo mafioso svincolata da qualsivoglia connotazione geografica, essa si riferisce a tutti i sodalizi criminali, comunque localmente denominati, che abbiano struttura organizzata e che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguano scopi corrispondenti a quelli delle associazioni mafiose.

Anche l'articolo 416 bis prevede delle aggravanti; segnatamente: (i) se l'associazione è armata, ovvero sia, quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito; (ii) se le attività economiche di cui gli associati intendono mantenere il controllo, sono, in tutto o in parte, finanziate con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

3) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291–quater del T.U. in materia doganale)

Tale reato si perfeziona laddove tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis del T.U. in materia doganale (DPR 23.1.1973, n. 43), ovvero sia, nel caso di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

4) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del t.u. sugli stupefacenti)

Tale ipotesi si perfeziona laddove tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 – Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope – ovvero sia, nel caso di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, reperimento per altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero nel caso di importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo o comunque illecita detenzione di: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il

Modello Organizzativo – Parte Speciale

quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

5) Reati concernenti il traffico di migranti (articolo 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

1) La responsabilità amministrativa della Società può sorgere anche nel caso della commissione di alcune delle fattispecie inerenti l'immigrazione clandestina e, segnatamente:

(i) il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che si perfeziona laddove, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286/1998), vengano posti in essere (a) atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, ovvero, (b) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

L'articolo 12 del Testo Unico prevede delle aggravanti, le quali si verificano:

A) (i) laddove il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; (ii) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la persona sia stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità; (iii) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la persona sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; (iv) il fatto sia stato commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti (articolo 12, comma 3 – bis);

B) se il fatto è compiuto al fine da reclutare persona da destinare alla prostituzione o, comunque, allo sfruttamento sessuale (articolo 12, comma 3 – ter).

2) Ai sensi del comma 5, dell'articolo 12, si configura un'ipotesi di reato anche nel caso in cui, al fine di trarre un ingiusto profitto, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, venga favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato.

6) Reati di intralcio alla giustizia (articoli 377-bis e 378 c.p.)

1) L'articolo 377 – bis c.p. (**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**) sanziona le condotte poste in essere da chiunque, *“con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere”*.

Le condotte rilevanti ai sensi della disposizione in questione devono tassativamente realizzarsi con violenza o minaccia ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

2) L'articolo 378, c.p. (**Favoreggiamento personale**) reprime la condotta di *“chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni”*.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

La fattispecie in esame si perfeziona anche quando l'autorità giudiziaria sia già a conoscenza della verità dei fatti, non rappresentando elemento costitutivo del reato la circostanza che la condotta favoreggiatrice abbia effettivamente conseguito l'intento di eludere le investigazioni.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

Perché il reato si perfezioni è, dunque, sufficiente che la condotta sia potenzialmente lesiva delle investigazioni dell'autorità, nel senso che sia idonea ad entrare nella sfera di percezione dell'organo investigativo.

Il reato di favoreggiamento può realizzarsi anche attraverso una condotta omissiva, a condizione che questa costituisca una violazione dell'obbligo giuridico di attivarsi.

D. 2 – Funzione della Parte Speciale “D”

Il capitolo “D” della Parte Speciale del Modello ha ad oggetto la disciplina dei comportamenti e delle attività poste in essere dai c.d. “soggetti apicali” di Rheinmetall Italia S.p.a., nonché da coloro i quali sono sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali (i primi e i secondi, congiuntamente, indicati anche come i “Destinatari” del Modello) nelle aree a rischio di commissione dei reati transnazionali di cui al precedente punto “D.1” (di seguito, rispettivamente, anche indicati come le “Aree a Rischio” e i “Reati Transnazionali”).

In particolare, nel presente capitolo “D” della Parte Speciale sono elencate le procedure organizzative rilevanti, così come integrate in funzione delle indicazioni contenute nel Modello Organizzativo 231/2001, nel Codice Etico e nel d. lgs. 231/01.

A tal fine si è provveduto:

- (i) all'identificazione e mappatura delle Aree a Rischio;
- (ii) all'identificazione delle Procedure Organizzative rilevanti;
- (iii) alla verifica e/o integrazione delle stesse, in funzione degli obiettivi che la Società intende perseguire con l'adozione del Modello Organizzativo 231/2001 e, in particolare, dei principi relativi alle attività di controllo, monitoraggio e verifica sulla corretta gestione dell'operatività nelle Aree a Rischio da parte dei responsabili delle funzioni aziendali, così come individuati dalla Società in sede di definizione del Modello stesso.

D. 3 “Aree a rischio” di commissione dei “reati transnazionali”

Avuto riguardo alla specifica realtà aziendale di Rheinmetall Italia S.p.A., le Aree a Rischio, in relazione alle quali la Società ha ritenuto di introdurre regole e procedure aziendali volte alla prevenzione del rischio di commissione dei “reati transnazionali”, sono individuate come segue.

D.3.1 – Acquisti

Tutte le attività del ciclo acquisti, comprensive delle attività di

- (i) definizione delle necessità d'approvvigionamento;
- (ii) valutazione e conoscenza dei prodotti; (iii) valutazione e conoscenza del mercato;
- (iv) valutazione e conoscenza dei fornitori;
- (v) valutazione e conoscenza dei costi complessivi dei prodotti/servizi;
- (vi) valutazione circa la necessità di sottoporre ad *audit* i potenziali fornitori (ed eventuale processo di audit);
- (vii) autorizzazione all'utilizzazione del fornitore;
- (viii) pianificazione degli acquisti su base quinquennale;
- (ix) definizione delle necessità ed emissione delle “Richieste di Acquisto” (RdA);
- (x) emissione delle “Richieste di Offerta” (RdO) ai potenziali fornitori;
- (xi) gestione dei rapporti con i potenziali fornitori in fase di offerta;
- (xii) valutazione delle offerte e negoziazione/stipula di contratti con i fornitori;

Modello Organizzativo – Parte Speciale

- (xiii) perfezionamento contratti e emissione degli “Ordini di Acquisto”;
- (xiv) verifica dello svolgimento della fornitura;
- (xv) gestione delle fatture passive ed, in particolare,
- (xvi) ricevimento, contabilizzazione e pagamento;
- (xvii) verifica e classificazione delle prestazioni del fornitore

D.3.2 – Rapporti di consulenza e altre prestazioni professionali

Attività e procedure funzionali (i) all’elaborazione delle richieste di consulenza; (ii) alla verifica, approvazione ed emissione delle richieste di consulenza; (iii) attività inerenti al pagamento dei corrispettivi

D.3.3 – Gestione delle risorse umane

Attività di selezione del personale, dall’acquisizione dei curricula vitae all’assunzione; formazione del personale

D.3.4 – Gestione del contenzioso e rapporti con le Autorità Giudiziarie

Gestione del contenzioso civile, penale ed amministrativo; gestione dei procedimenti arbitrari; rapporti con le Autorità Giudiziarie

D. 4 – Individuazione delle regole e procedure aziendali rilevanti

In funzione delle attività di analisi svolte e delle indicazioni contenute nel Modello Organizzativo n. 231/2001 e nel Codice Etico e per il perseguimento degli obiettivi di cui al predetto decreto, la Società - in relazione alle Aree a Rischio di commissione dei reati transnazionali – adotta le procedure ed i documenti aziendali di seguito indicati, prevedendo apposite sanzioni disciplinari per il mancato rispetto delle regole e procedure ivi indicate:

- 1) RO 400 271 - Descrizione di processo “Gestione Acquisti”
- 2) RO 400 171 - Descrizione di Processo “Audit”
- 3) RO 400 115 – Descrizione di Processo “Comunicazione”
- 4) RO 400 153 – Descrizione di Processo “Information Technology”
- 5) RO 400 113 - Descrizione di Processo “Riesame della Direzione “
- 6) RO 400 158 - Descrizione di Processo “Gestione Documentazione”
- 7) RO 102 038 – Procedura Organizzativa “Gestione ordini/contratti d’acquisto”
- 8) RO 102 050 - Procedura Organizzativa “Emissione Ordini di Acquisto”
- 9) RO 102 056 - Procedura Organizzativa “Emissione Contratti Quadro”
- 10) RO 102 049 - Procedura Organizzativa “Emissione Richiesta di Approvvigionamento”
- 11) RO 118 009 - Procedura Organizzativa “Valutazione, qualificazione e sorveglianza fornitori
- 12) RO 400 177 - Procedura Organizzativa “Prevenzione e Protezione nei contratti di appalto”
- 13) RO 400 178 - Procedura Organizzativa “Selezione e sviluppo risorse umane”
- 14) RO 400 281 - Procedura Organizzativa “Gestione del contenzioso”
- 15) RO 400 284 - Procedura Organizzativa “Gestione delle attività del processo Finanze”

Modello Organizzativo – Parte Speciale

CAPITOLO E

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

E.1 – Fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, danaro o altra utilità di provenienza illecita

A) Generalità

Il presente capitolo "E" della Parte Speciale è dedicato ai reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, così come previsti dal d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione", in relazione ai quali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, art. 25 - octies, può sorgere la responsabilità amministrativa della Società.

Segnatamente, rilevano, ai sensi delle sopra citate disposizioni: 1) il reato di ricettazione (articolo 648, c.p.), il quale si verifica laddove, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare; 2) il reato di riciclaggio (articolo 648 bis, c.p.), il quale si verifica laddove, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; 3) il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648 ter, c.p.), laddove chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

B) Modalità attuative

Con riferimento ai reati in esame, l'analisi esegetica dei singoli disposti impone di svolgere alcune considerazioni.

L'art. 648 c.p. (Ricettazione) punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi altro delitto, o comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Per acquisto deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, sia a titolo gratuito che oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il possesso, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza, del bene proveniente dal delitto deve conseguire, in qualsiasi forma, anche nell'ipotesi in cui l'agente riceva il bene medesimo. Da ultimo, per occultamento deve intendersi il nascondimento, successivo all'impossessamento, del bene proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da intendersi tecnicamente, in senso lato, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

Gli obiettivi dell'incriminazione della descritta condotta sono i seguenti: i) impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale; ii) evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Anche con riferimento al reato di riciclaggio (artt. 648-bis c.p.) gli obiettivi dell'incriminazione sono due: i) impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite; ii) scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Segnatamente, l'art. 648-bis c.p. punisce chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Il richiamo del terzo comma dell'articolo in esame all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. comporta, anche per tale reato, la punibilità pur quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La configurazione del delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) risponde ad una duplice finalità: (i) impedire che il cd. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito; (ii) in una seconda fase, fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della anzidetta disposizione prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose sopra esaminate sub nn. 1) e 2), di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Il termine impiegare deve essere inteso nel senso di “utilizzare per qualsiasi scopo”. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che il termine impiegare debba essere inteso come “investire” e, dunque, ritenersi rilevante, ai fini della configurazione del reato in esame, un utilizzo a fini di profitto.

Anche nell'art. 648-ter si rinvia all'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

E.2 - Funzione della Parte Speciale “E”

La Parte Speciale “E” del Modello ha ad oggetto la disciplina dei comportamenti e delle attività poste in essere dai c.d. “soggetti apicali” di Rheinmetall Italia S.p.a., nonché da coloro i quali sono

Modello Organizzativo – Parte Speciale

sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali (i primi e i secondi, congiuntamente, indicati anche come i “Destinatari” del Modello) nelle aree a rischio di commissione dei delitti contro il patrimonio di cui al precedente punto “E.-1” (di seguito, rispettivamente, anche indicati come le “Aree a Rischio”).

In particolare, nella presente Parte Speciale sono elencate le procedure organizzative rilevanti, così come integrate in funzione delle indicazioni contenute nel Modello Organizzativo 231/2001, nel Codice Etico e nel d.lgs. 231/2001.

A tal fine si è provveduto:

- (i) all’identificazione e mappatura delle Aree a Rischio;
- (ii) all’identificazione delle Procedure Organizzative rilevanti;
- (iii) alla verifica e/o integrazione delle stesse, in funzione degli obiettivi che la Società intende perseguire con l’adozione del Modello Organizzativo 231/2001 e, in particolare, dei principi relativi alle attività di controllo, monitoraggio e verifica sulla corretta gestione dell’operatività nelle Aree a Rischio da parte dei responsabili delle funzioni aziendali, così come individuati dalla Società in sede di definizione del Modello stesso.

E.3 - Aree a Rischio commissione reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Le nuove disposizioni inserite all’art. 25-octies del d.lgs. 231/2001 dal d.lgs. 231 del 21 novembre 2007, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26.10.2005 per contrastare i reati in esame, interessano prevalentemente i soggetti individuati agli artt. 10-14 del d.lgs. 231/2007 e, in particolare banche, assicurazioni, società di intermediazione mobiliare, società di gestione risparmio, SICAV, intermediari finanziari, promotori finanziari ecc., nonché i professionisti (e, in particolare quelli iscritti all’albo dei ragionieri e periti commerciali, all’albo dei dottori commercialisti e all’albo dei consulenti del lavoro, i notai e gli avvocati), i revisori contabili ed altri soggetti che esercitano attività espressamente indicate (recupero di crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, gestione di case da gioco, offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, agenzia di affari in mediazione immobiliare).

Sebbene i principali destinatari delle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 231/2007 siano quelli appena individuati, tuttavia, l’estensione della responsabilità amministrativa alle fattispecie di reato in esame riguarda, in via generale, tutti gli enti appartenenti a qualunque settore, ivi compreso quello nel quale opera Rheinmetall Italia S.p.a.

Le attività aziendali interessate dal rischio di commissione dei reati in esame possono essere, dunque, individuate nelle seguenti due categorie:

A) Rapporti economici, finanziari o societari instaurati tra la Società e i soggetti terzi

Si tratta delle attività che comportano rapporti con soggetti terzi, con particolare riferimento (i) alla gestione di flussi e transazioni finanziarie; (ii) alla gestione dei rapporti con banche ed altri intermediari finanziari (operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti; richiesta e rilascio di fidejussioni; richiesta di finanziamenti, etc.); (iii) ai contratti di acquisto, vendita, fornitura, approvvigionamento, subappalto, etc., stipulati con soggetti terzi ed alle connesse attività degli Uffici della Società competenti, con particolare riferimento ai pagamenti ed alle

Modello Organizzativo – Parte Speciale

garanzie; (iv) agli investimenti con terzi soggetti, con particolare riferimento ad accordi/joint ventures o alla creazione di consorzi; (v) al sostenimento di spese a favore di soggetti terzi, al fine di pubblicizzare il marchio e l'immagine della Società.

B) Attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti con società appartenenti al Gruppo della Società.

Si tratta delle attività intercorrenti con società appartenenti al Gruppo della Società relative: (i) alla gestione di flussi finanziari, garanzie, cauzioni e fidejussioni infragruppo; (ii) alla definizione, stipula ed esecuzione dei contratti infragruppo di acquisto, vendita, fornitura, subappalto, appalto di servizi, service, mandato, etc.; (iii) all'effettuazione di investimenti infragruppo o congiunti.

E4 – Individuazione delle regole e procedure aziendali rilevanti

In aggiunta alle regole ed ai principi generali esposti nella Parte Generale del Modello, i Destinatari debbono agire nel rispetto delle procedure aziendali, in quanto contenenti idonei principi preventivi alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, danaro o altra utilità di provenienza illecita.

Di seguito, si elencano le procedure aziendali rilevanti nell'ambito delle Aree a Rischio commissione dei Reati contro il patrimonio, così come integrate in funzione delle indicazioni contenute nel Modello Organizzativo n. 231/2001, nel Codice Etico e nel d.lgs. n. 231/2001.

- 1) RO 400 271 - Descrizione di Processo "Gestione Acquisti"
- 2) RO 400 171 - Descrizione di Processo "Audit"
- 3) RO 400 115 – Descrizione di Processo "Comunicazione"
- 4) RO 400 153 – Descrizione di Processo "Information Technology"
- 5) RO 400 113 - Descrizione di Processo "Riesame della Direzione"
- 6) RO 400 158 - Descrizione di Processo "Gestione Documentazione"
- 6) RO 400 191 - Descrizione di Processo "Marketing e Vendite"
- 7) RO 102 038 – Procedura Organizzativa "Gestione ordini/contratti d'acquisto"
- 8) RO 102 050 - Procedura Organizzativa "Emissione Ordini di Acquisto"
- 9) RO 102 056 - Procedura Organizzativa "Emissione Contratti Quadro"
- 10) RO 400 231 – Descrizione di Processo "Gestione Commesse"
- 11) RO 102 049 - Procedura Organizzativa "Emissione Richiesta di Approvvigionamento"
- 12) RO 118 009 - Procedura Organizzativa "Valutazione, qualificazione e sorveglianza fornitori"
- 13) RO 400 177 - Procedura Organizzativa "Prevenzione e Protezione nei contratti di appalto"
- 14) RO 400 178 - Procedura Organizzativa "Selezione e sviluppo risorse umane"
- 15) RO 400 281 - Procedura Organizzativa "Gestione del contenzioso"
- 16) RO 400 284 - Procedura Organizzativa "Gestione delle attività del processo Finanze"
- 17) RO 400 282 - Procedura Organizzativa "Gestione dei Finanziamenti"

Modello Organizzativo – Parte Speciale

- 18) RO 101 036 - Procedura Organizzativa “Definizione dei compiti, responsabilità, competenze e sfera di azione di un Capo Programma”
- 19) RO 400 283 - Procedura Organizzativa “Regolamento per omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza”
- 20) RO 105 024 - Procedura Organizzativa “Procedura per la preparazione delle offerte”

CAPITOLO F – REATI INFORMATICI

F. 1 – Fattispecie dei reati informatici

La presente Sezione F della Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati informatici e di illecito trattamento dei dati introdotti dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica*”, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno, che ha inserito nel d. lgs. 231/01, l’articolo 24 bis.

La Convenzione di Budapest – primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche – ha esteso, infatti, la sua portata a tutti i reati in qualunque modo commessi attraverso un sistema informatico e a quelli di cui si debbano o possano raccogliere prove in forma elettronica.

Ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione, per sistema informatico, si intende “*qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l’esecuzione di un programma per l’elaboratore, compiono elaborazione automatica di dati*”. Rientrano dunque nella definizione tutti i dispositivi hardware che gestiscono dei dati attraverso uno o più programmi; per dato informatico, si intende “*qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione*”. Rientrano dunque in tale definizione tanto i programmi software, quanto i dati, personali e non, che mediante gli stessi vengono elaborati.

L’articolo 24 bis, introdotto dalla legge 48/08, prevede diverse tipologie di reato informatico:

- *Accesso abusivo a sistema informatico e telematico* (art. 615 *ter* c.p.) nonché *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615 *quater* c.p.);

Tali reati si configurano, rispettivamente, quando ci si introduca o ci si mantenga in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza o si comunichino in qualunque modo codici di accesso (parole chiave ecc.) a sistemi protetti da misure di sicurezza, violando tali misure o, quanto meno, nella consapevolezza che le misure di sicurezza esistono.

Per il perfezionamento dei reati di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, è necessario che l’agente agisca al fine specifico di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Costituisce circostanza aggravante il fatto che il danneggiamento sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

Entrambe le previsioni sono volte a proteggere essenzialmente il “*domicilio informatico*”, peraltro tutelato dall’articolo 14 della Costituzione.

- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 615 quinquies).

Il reato fa riferimento ai c.d. virus informatici (spyware o altri). La condotta – che può riguardare non solo la produzione, ma anche il commercio di programmi – deve essere necessariamente realizzata con la specifica finalità di danneggiare i sistemi informatici oppure software o dati contenuti nei sistemi stessi.

Il reato è prodromico al danneggiamento, ma si configura indipendentemente dal fatto che il danno si verifichi.

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (617 quater c.p.) o *installazione di apparecchiature* destinate a tali attività (art. 617 quinquies c.p.).

La prima ipotesi criminosa punisce chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o intercorrenti tra più sistemi; al secondo comma è punita invece la rivelazione al pubblico del contenuto di comunicazioni intercettate illecitamente (in concreto, si può fare riferimento alle ipotesi di *Denial of Service* o di *Spyware*).

L’installazione di apparecchiature destinate alla intercettazione, impedimento o interruzione configura un reato prodromico rispetto al precedente.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi ad uso privato o utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità* (artt. 635 bis e ter c.p.)

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici ad uso privato o di pubblica utilità* (artt. 635 quater e quinquies c.p.)

Con la legge 48 del 2008, il legislatore ha colto l’opportunità di procedere ad un complessivo riordino delle fattispecie di danneggiamento informatico: da un lato, distinguendo nettamente tra il danneggiamento di dati, programmi e informazioni e il danneggiamento dei sistemi informatici, come già previsto dalla Convenzione di Budapest; dall’altro differenziando il caso in cui il danneggiamento riguardi soggetti privati da quello in cui riguardi soggetti pubblici, o dati o sistemi di pubblica utilità.

Nel caso di *danneggiamento di dati, programmi e informazioni*, la tutela ha ad oggetto i dati necessari per il funzionamento del sistema, ma deve estendersi a tutti i dati contenuti nel sistema. Il danneggiamento può essere compiuto mediante una serie di condotte alternative. Nel caso di dati utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, il reato è “*a consumazione anticipata*”, ovvero è punito qualunque fatto diretto a danneggiare – ed è aggravato dalla effettiva distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione delle informazioni, dati o programmi derivante dalla condotta dell’agente.

Costituisce circostanza aggravante il fatto che il danneggiamento sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel caso di *danneggiamento di sistemi informatici o telematici* è punito chiunque – mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione, la soppressione, l’introduzione o la

Modello Organizzativo – Parte Speciale

trasmissione di informazioni, dati o programmi informatici – compia un fatto diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il fatto può essere compiuto mediante diverse condotte, dirette a danneggiare, rendere inservibili o comunque ostacolare gravemente il funzionamento dei sistemi informatici. Anche in questo caso il reato è a consumazione anticipata ed è aggravato dall'evento, consistente nella effettiva distruzione o danneggiamento del sistema, o nel fatto che esso sia reso, in tutto o in parte, inservibile.

Costituisce circostanza aggravante il fatto che il danneggiamento sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

- *Falso documento informatico* (art. 491 bis).

L'articolo 491 bis del Codice Penale è una norma di collegamento, che consente di estendere anche ai documenti informatici, pubblici o privati aventi efficacia probatoria, le disposizioni relative al falso documentale, commesso su un atto pubblico o su una scrittura privata.

Ai sensi del “Codice dell'Amministrazione Digitale”, il “*documento informatico*” è definito quale “*rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*”.

La Legge 231/2001 non prevede la responsabilità amministrativa delle imprese per ogni falso documentale, ma soltanto con riferimento ad alcune fattispecie specificamente individuate. Si dovrebbe pertanto ritenere che la responsabilità amministrativa dell'impresa possa essere invocata soltanto nel caso in cui la falsificazione del documento informatico sia funzionale alla commissione di uno dei reati compresi nella Legge 231/2001, sia che si tratti di reati di falso (falso in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo o false comunicazioni sociali), sia di reati di altro genere, rispetto ai quali il falso informatico è strumentale (concussione o corruzione, la truffa ai danni dello Stato o indebita percezione di erogazioni, realizzazione di abusi di mercato, ricettazione o riciclaggio).

Diversamente, ove, cioè, si applichi la sanzione con riferimento a qualsiasi falso informatico, si rischierebbe di estendere eccessivamente il novero dei reati compresi nella Legge 231, adottando criteri difforni rispetto a quelli utilizzati per il falso nei documenti cartacei.

- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione elettronica* (art. 640 quinquies)

Si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge (articolo 32 del decreto legislativo 82/05) per il rilascio di un certificato qualificato di firma elettronica. Il reato in questione, riguardando esclusivamente i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che prestano servizi di certificazione elettronica, si configura come un reato proprio; il rappresentante di un'impresa che non svolge tale attività, potrà eventualmente concorrere nel fatto commesso dal certificatore.

Il legislatore ha ritenuto di assimilare la frode del certificatore alla frode informatica prevista dall'articolo 640 *ter* del Codice Penale: uguale è la collocazione sistematica, tra i reati contro il patrimonio mediante frode; uguale è la pena (massima) prevista. E' invece del tutto diversa la

Modello Organizzativo – Parte Speciale

condotta individuata: nella frode informatica “semplice” si richiede l’alterazione del funzionamento del sistema o l’intervento non autorizzato su dati, informazioni o programmi; nella frode del certificatore, invece, è sufficiente la violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato (si pensi al certificatore che volontariamente ometta di indicare la limitazione dei poteri di firma del legale rappresentante di una società – condotta che determinerebbe la falsità o l’inaffidabilità del certificato, la quale si ripercuoterebbe, a sua volta, sulla veridicità dei documenti sottoscritti con il dispositivo che su tale certificato si basa, con conseguente lesione della pubblica fede di coloro che si avvalgono di documenti informatici).

Sotto questo profilo il reato è strumentale alla repressione del falso nel documento informatico, dato che le false attestazioni contenute nel certificato di firma, oltre a comportare il rilascio di un certificato falso, si ripercuotono sul dispositivo di firma utilizzato per sottoscrivere documenti informatici (che presuppongono il dispositivo di firma come valido ed indispensabile antecedente rispetto alla creazione di un documento informatico attendibile).

F. 2 – Funzione della Parte Speciale “F”

La Parte Speciale “E” del Modello ha ad oggetto la disciplina dei comportamenti e delle attività poste in essere dai c.d. “soggetti apicali” di Rheinmetall Italia S.p.a., nonché da coloro i quali sono sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali (i primi e i secondi, congiuntamente, indicati anche come i “Destinatari” del Modello) nelle aree a rischio di commissione dei reati informatici di cui al precedente punto “E – 1” (di seguito, rispettivamente, anche indicati come le “Aree a Rischio” e i “Reati Informatici”).

In particolare, nella presente Parte Speciale sono elencate le procedure organizzative rilevanti, così come integrate in funzione delle indicazioni contenute nel Modello Organizzativo 231/2001 e nel Codice Etico.

A tal fine si è provveduto:

- (i) all’identificazione e mappatura delle Aree a Rischio;
- (ii) all’identificazione delle Procedure Organizzative rilevanti;
- (iii) alla verifica e/o integrazione delle stesse, in funzione degli obiettivi che la Società intende perseguire con l’adozione del Modello Organizzativo 231/2001 e, in particolare, dei principi relativi alle attività di controllo, monitoraggio e verifica sulla corretta gestione dell’operatività nelle Aree a Rischio da parte dei responsabili delle funzioni aziendali, così come individuati dalla Società in sede di definizione del Modello stesso.

F. 3 “Aree a rischio” di commissione dei Reati Informatici

I reati sopra considerati hanno come presupposto la gestione organizzativa, fisica e logica di sistemi elettronici.

La situazione relativa alla sicurezza dei predetti dati è dettagliatamente descritta nel Documento Programmatico sulla Sicurezza edito dalla Società

La mappatura delle aree a rischio è attività complessa, atteso che: (i) chiunque può commettere reati di natura informatica e, soprattutto (ii) non esistono aree o funzioni dell’ente a rischio prevalente (è sufficiente disporre di un PC e di un collegamento di rete ed avere buone conoscenze informatiche).

Modello Organizzativo – Parte Speciale

In secondo luogo, si è già detto, i reati informatici raramente sono fini a se stessi, più spesso trattandosi di reati strumentali al raggiungimento di uno scopo ulteriore (concorrenza sleale o la truffa ai danni dello Stato o reati di stampo terroristico)

Per tali ragioni, si ritiene di poter configurare quale macro area a rischio di commissione dei reati in questione qualsivoglia “utilizzo di sistemi informatici” di Rheinmetall Italia S.p.A.

F.3.1 – Utilizzo del sistema informatico di Rheinmetall S.p.A.

Il sistema organizzativo e di controllo è tale da non richiedere la predisposizione di specifici protocolli.

Per tale ragione, la Società espone una serie di regole da rispettarsi da parte di tutti i soggetti che si trovino a gestire i sistemi informatici di Rheinmetall Italia S.p.A.

1) Nella gestione dei sistemi informatici, devono assumere un ruolo determinante gli operatori e/o gli “amministratori di sistema”, i quali svolgono attività e assumono decisioni che possono sfuggire al controllo degli organi amministrativi, i quali comunemente non hanno competenze informatiche avanzate.

E’, dunque, vietato:

(i) consentire l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;

(ii) manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso di proprietà o di terzi;

(iii) cedere a terzi le proprie credenziali di autenticazione;

(iv) danneggiare i sistemi informatici di proprietà o di terzi.

2) Nell’adeguamento dei modelli organizzativi e delle procedure occorre:

(i) valutare l’opportunità di prevedere procedure specifiche relative alle attività svolte nell’ambito dei sistemi informativi (al riguardo si deve notare che gli enti devono comunque adottare determinate procedure di sicurezza, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di privacy), potenziando il controllo con l’introduzione di analisti e tecnici esperti, sia perché possano segnalare lacune del sistema a fini preventivi, sia perché possano individuare eventuali illeciti in corso di commissione o compiuti.

(ii) garantire un costante flusso informativo nei confronti dell’OVM

Per quanto non indicato nella presente Appendice ed ad integrazione della stessa si rimanda al **Documento Programmatico sulla Sicurezza** di Rheinmetall Itali S.p.A. redatto ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” al fine di bilanciare con precisione i principi di controllo adottati con il diritto alla riservatezza degli utenti dei dati trattati, rispetto anche ai rapporti esterni che si tengono attraverso gli strumenti informatici.

Modello Organizzativo – Parte Speciale

F.4 – Individuazione delle regole e procedure aziendali rilevanti

In aggiunta alle regole ed ai principi generali esposti nella Parte Generale del Modello, i Destinatari debbono agire nel rispetto delle procedure aziendali, in quanto contenenti idonei principi preventivi alla commissione dei reati Informatici.

Di seguito, si elencano le procedure aziendali rilevanti nell'ambito delle Aree a Rischio commissione dei Reati Informatici, così come integrate in funzione delle indicazioni contenute nel Modello Organizzativo n. 231/2001 e nel Codice Etico.

- 1) RO 400 153 – Descrizione di Processo “Information Technology”
- 2) RO 400 171 - Descrizione di Processo “Audit”
- 3) RO 400 158 - Descrizione di Processo “Gestione Documentazione”
- 4) RO 400 284 - Procedura Organizzativa “Gestione delle attività del processo Finanze”
- 5) RO400136 - Procedura Organizzativa “Firma Standardizzata per e-mail inviate fuori azienda”
- 6) RO 107 067 - Procedura Organizzativa “Abilitazione ai servizi del Sistema Informativo”
- 7) RO 116 022- Procedura Organizzativa “Politiche di Accesso e di Salvataggio del Sistema Informativo”
- 8) RO 205 036 - Procedura Organizzativa “Normativa E Mail e Accesso a Internet”